Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 settembre 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 344ª seduta pubblica per giovedì 12 settembre 1985, alle ore 17,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di un disegno di legge di conversione di decreto-legge.

(4935)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 agosto 1985.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 luglio 1985, di durata ottennale, emessi per 600 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto n. 316222/66-AU-87 dell'8 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1985, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 271, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di otto anni, al tasso d'interesse annuo del 9% per l'importo di 600 milioni di ECU, con godimento 22 luglio 1985;

Visto, in particolare, l'art. 20 del predetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di otto anni, con godimento 22 luglio 1985, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da otto cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti parole: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI » « 9% 1985-1993 » « EMISSIONE PER NOMINALI 600.000.000 DI ECU » « TREASURY CERTIFICATE IN ECU » « 9% 1985-1993 » « ISSUE OF ECU 600.000.000 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale del titolo, del numero assegnato al certificato, del numero di codice ABI, per l'eventuale intestazione, per il richiamo alle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, per la data e per le diciture: « IL MINISTRO DEL TESORO » « THE MINISTER OF THE TREASURY »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI » « TREASURY CERTIFICATE IN ECU » « 9% 1985-1993 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo della cedola, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore e dietro il titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del citato decreto dell'8 luglio 1985.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole verrà impressa la stampigliatura: « PAGABILE ALL'ESTERO-PAYABLE ABROAD ».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati otto compartimenti per il pagamento degli interessi annuali, i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;

taglio da 100.000 ECU: bleu-arancio;

taglio da 500.000 ECU: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;

certificati nominativi: rosso vivo-grigio,

mentre, per quanto attiene alle leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:
taglio da 1.000 ECU: in rosso;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo;
certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1985
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 328

(4876)

DECRETO 5 agosto 1985.

Abilitazione dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti da destinare alla concessione di mutui di miglioramento agrario ad imprese agricole ed agro-industriali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, disponendo, altresì, che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32, che ha esteso le garanzie statali previste dal citato art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, della Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 130 del trattato di Roma, a favore di enti pubblici nonché di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario;

Vista la domanda in data 22 aprile 1985, con la quale l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta ha chiesto di essere abilitato a contrarre con la B.E.I. i prestiti previsti dal citato art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per impiegarne il ricavo nella concessione di mutui di miglioramento agrario ad imprese agricole ed agro-industriali;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

L'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta è abilitato a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti, i prestiti previsti dall'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per impiegarne il ricavo nella concessione di mutui di miglioramento agrario ad imprese agricole ed agro-industriali, nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività dell'istituto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1985

Il Ministro: GORIA

(4878)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 26 agosto 1985.

Determinazione delle zone viticole entro cui può essere effettuato — dai produttori di vini da tavola o di vini di qualità prodotti in regioni determinate — l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uva, del mosto di uva parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione per la campagna vitivinicola 1985-86.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 337/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 338/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Considerato che l'art. 32 del regolamento CEE numero 337/79 e l'art. 8 del regolamento CEE n. 338/79 prevedono che gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione;

Tenuto conto che sussistono le condizioni perché tali operazioni di arricchimento possono essere effettuate nella zona viticola C/I/b nonché nelle zone C/II e C/III/b ricadenti nel territorio nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Per la campagna vitivinicola 1985-86 è consentito, nella zona viticola C/I/b nonché nelle zone C/II e C/III/b ricadenti nel territorio nazionale, ai produttori di vini da tavola o di vini di qualità prodotti in regioni determinate di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati o dei vini nuovi ancora in fermentazione secondo le norme previste dai regolamenti n. 337/79 e n. 338/79.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(4893)

DECRETO 7 settembre 1985.

Modificazione al decreto ministeriale 8 novembre 1984 recante criteri e modalità per la concessione di una indennità a favore dei produttori che intendano abbandonare definitivamente la produzione lattiera, in applicazione dell'art. 4, primo comma, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 14 novembre 1984), con il quale sono stati determinati criteri e modalità per la concessione di una indennità a favore dei produttori che intendono abbandonare definitivamente la produzione lattiera in applicazione dell'art. 4, primo comma, lettera *a*), del regolamento CEE numero 857/84;

Visti i decreti ministeriali del 20 dicembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 22 dicembre 1984), del 12 febbraio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 14 febbraio 1985) e del 4 aprile 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 10 aprile 1985), con i quali sono state apportate integrazioni e modificazioni al sopra citato decreto ministeriale dell'8 novembre 1984, ivi compresa la proroga del termine per la presentazione delle domande di abbattimento dal 31 dicembre 1984 al 31 gennaio 1985 e del termine per la marchiatura del bestiame interessato dal 28 febbraio 1985 al 30 aprile 1985;

Considerato che si rende opportuno assicurare agli allevatori un congruo intervallo tra la presentazione delle domande e l'effettivo abbattimento dei capi bovini ammessi al beneficio;

Considerato che il citato decreto ministeriale dell'8 novembre 1984 stabilisce quale termine ultimo per l'abbattimento del bestiame bovino da latte il 30 settembre 1985;

Ritenuta l'opportunità, in relazione a quanto precede, di prorogare al 20 novembre 1985 il termine già fissato al 20 settembre 1985 anche al fine di consentire ai produttori la possibilità di graduare, convenientemente, la consegna del bestiame da abbattere;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 30 settembre dal terzo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 novembre 1984 è prorogato dal 30 novembre 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(4894)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 5 giugno 1985, n. **464**.

Modificazioni allo statuto del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, in Roma.

N. 464. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dello interno, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono approvate le modificazioni agli articoli 10, 12 e 19 dello statuto del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 923.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1985
Registro n. 31 *Interno, foglio n.* 227

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abla Fashion for Men, con sede e stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 15 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fama, con sede legale e stabilimento in Castel San Giorgio (Salerno), è prolungata al 15 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cornici Cobra, con sede e stabilimento in Villaricca (Napoli), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.I.A.R., con sede in Roccamonfina e stabilimento in Vairano Scalo (Caserta), è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irvin Sud, con sede in Napoli e stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 4 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Florio & C. - Industria salernitana conserve alimentari, con stabilimento in Pontecagnano (Salerno), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantiere navale Ferbex, con stabilimento in Napoli, è prolungata all'8 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale dei comuni di Capua, San Tammaro, Villa di Briano, S. Marcellino, Trentola e Parete (Caserta), impegnati nella realizzazione delle opere di costruzione irrigua nel comprensorio in sinistra dei Regi Lagni, primo lotto funzionale, derivazione ed adduzione alla zona bassa, progetto PS23/484/a, resisi disponibili dal 27 febbraio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale (Caserta), impegnati nell'esecuzione dell'opera pubblica PS3/147, disinquinamento del golfo di Napoli, articolata su tre diversi contratti di affidamento:

a) PS3/147, primo assieme rete, canali e collettori nell'area casertana; *b*) PS3/147 B, impianto di depurazione e rete collettori nell'area casertana, completamento primo lotto funzionale; *c*) PS3/147 C, impianto di depurazione e collettori nelll'area casertana, completamento impianto di depurazione, resisi disponibili dall'11 marzo 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione dell'asse di supporto viario progetto SAI/NA 306/5, resisi disponibili dal 9 luglio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 20 aprile 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli), ai fini della concessione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori impegnati nei lavori relativi alla costruzione dell'asse di supporto viario progetto SAI/NA 306/5, resisi disponibili dal 13 settembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 aprile 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interesasti.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Woridskin, con sede e stabilimento in San Vitaliano (Napoli), fallita il 24 agosto 1983, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Salerno ed impegnati nei lavori di completamento del porto di Salerno ed opere necessarie, sospesi dal 15 ottobre 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 20 maggio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione del primo lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli, nell'ambito del centro direzionale, opere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici, resisi disponibili dal 18 marzo 1985 od entro tre mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati..

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Fucinatura di Cercola (Napoli), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. INMN - Industria napoletana meccanica navale Umberto Carrino, in Napoli, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alma Nuova, con stabilimento in Casavatore (Napoli), è prolungata al 12 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrinofer, con sede e stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei dipendenti dalla S.p.a. Istituto G. Donegani, unità di Napoli-Barra, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 novembre 1984 al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.M.In. - Costruzioni e montaggi industriali, con sede e stabilimento in Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Calzaturificio Diaferia di Casoria (Napoli), è prolungata al 25 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Manifatture del Matese, con sede in Napoli e stabilimento in Piedimonte Matese (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 marzo 1985 al 15 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Calzaturificio Manuela, in Mugnano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobre 1984 al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma primo e secondo lotto, progetto PS3/45 e PS3/45B, per conto della Casmez, resisi disponibili dall'11 giugno 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori impegnati nei lavori relativi alla costruzione stradale del raccordo perimetrale di Pomigliano d'Arco (Napoli) al pendolo dell'asse di supporto in località Spinello di Acerra (Napoli), sospesi dal 7 giugno 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 4 gennaio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel telematica, con sede e stabilimento in S. Maria Capua Vetere (Caserta) ed unità di Milano, gruppo Italtel, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 gennaio 1985 al 21 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enne Esse, ora S.p.a. Nuova Fulgorcavi, con sede in Latina e stabilimenti in Latina, Scafati e Pagani (Salerno), è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Napoli impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissariato straordinario del Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII, sospesi dal 17 dicembre 1984 od entro tre mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Marigliano per i lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 23 marzo 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dal 10 ottobre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 aprile 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 e PS3/121.B, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dal 26 luglio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 novembre 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Frignano Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 2 gennaio 1985 od entro tre mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 23 gennaio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 aprile 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 1° giugno 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 20 aprile 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cornici Cobra, con sede e stabilimento in Villaricca (Napoli), è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Woridskin, con sede e stabilimento in San Vitaliano (Napoli), fallita il 24 agosto 1983, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto G. Donegani, unità di Napoli-Barra, è prolungata al 4 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata di mesi tre la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° agosto 1979 od entro tre mesi dalla data predetta, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 novembre 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Manuela, in Mugnano (Napoli), è prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.M.In. - Costruzioni e montaggi industriali, con sede e stabilimento in Pozzuoli (Napoli), è prolungata all'8 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Woridskin, con sede e stabilimento in San Vitaliano (Napoli), fallita il 24 agosto 1983, è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4788)

Avviso di rettifica al comunicato relativo alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo auto, con sede in Napoli e filiali nazionali di vendita e stabilimenti in Portello e Pomigliano d'Arco. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 191 del 14 agosto 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, relativo al decreto ministeriale 26 luglio 1985, riportato alla pag. 5736 della *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, ove è scritto: « ...con sede in Napoli e filiali nazionali di vendita e stabilimenti in Portello (Milano) e Pomigliano d'Arco (Napoli)... », leggasi: « ...con sede in Napoli e filiali nazionali di vendita e stabilimenti in Portello (Milano), *Arese (Milano)* e Pomigliano d'Arco (Napoli)... ».

(4899)

MINISTERO DEL TESORO

N. 173

Corso dei cambi del 5 settembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1899,970	1899,970	1900,50	1899,970	—	1899,45	1899 —	1899,970	1899,970	1899,97
Marco germanico . .	669,020	669,020	669,50	669,020	—	669,15	660,300	669,020	669,020	669,02
Franco francese	219,050	219,050	219,35	219,050	—	219,10	219,200	219,050	219,050	219,05
Fiorino olandese . . .	594,900	594,900	595,20	594,900	—	594,90	594,900	594,900	594,900	594,900
Franco belga	33,106	33,106	33,05	33,106	—	33,10	33,106	33,106	33,106	33,10
Lira sterlina . . .	2612,250	2612,250	2615 —	2612,250	—	2612,25	2612,250	2612,250	2612,250	2612,25
Lira irlandese . . .	2081,400	2081,400	2083 —	2081,400	—	2080,85	2080,350	2081,400	2081,400	—
Corona danese . . .	184,390	184,390	184,60	184,390	—	184,35	184,400	184,390	184,390	184,39
Dracma	14,038	14,038	14,06	14,038	—	—	14,040	14,038	14,038	—
E.C.U.	1491,500	1491,500	1492 —	1491,500	—	1491,55	1491,600	1491,500	1491,500	1491,50
Dollaro canadese . .	1389,300	1389,300	1388 —	1389,300	—	1389,25	1389,200	1389,300	1389,300	1389,30
Yen giapponese	7,937	7,937	7,95	7,937	—	7,90	7,932	7,937	7,937	7,93
Franco svizzero	812,280	812,280	812,25	812,280	—	812,20	812,150	812,280	812,280	812,28
Scellino austriaco	95,190	95,190	95,25	95,190	—	95,20	95,211	95,190	95,190	95,19
Corona norvegese . . .	228,220	228,220	228,20	228,220	—	228,26	228,350	228,220	228,220	228,20
Corona svedese	226,300	226,300	226,35	226,300	—	226,22	226,150	226,300	226,300	226,30
FIM	316,200	316,200	316 —	316,200	—	316,15	316,100	316,200	316,200	—
Escudo portoghese . .	11,220	11,220	11,20	11,220	—	11,25	11,300	11,220	11,220	11,22
Peseta spagnola . . .	11,399	11,399	11,41	11,399	—	11,40	11,401	11,399	11,399	11,39

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 settembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1899,485
Marco germanico . . .	669,169
Franco francese . .	219,125
Fiorino olandese	594,900
Franco belga	33,106
Lira sterlina	2612,250
Lira irlandese	2080,875
Corona danese	184,395
Dracma	14,039
E.C.U.	1491,550
Dollaro canadese	1389,250
Yen giapponese	7,934
Franco svizzero	812,215
Scellino austriaco . . .	95,200
Corona norvegese . . .	228,285
Corona svedese	226,225
FIM	316,150
Escudo portoghese	11,260
Peseta spagnola .	11,400

Media dei titoli del 5 settembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	53,750
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	93,900
» 6 % » » 1972-87	92,200
» 9 % » » 1975-90	93,625
» 9 % » » 1976-91	91,475
» 10 % » » 1977-92	91,700
» 12 % (Beni Esteri 1980)	87,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,950
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	85,400
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,650
» » » » EFIM 1-8-1988	103,500
» » » » 1- 1-1982/86	100,475
» » » » 1- 3-1982/86	101,300
» » » » 1- 5-1982/86	101,325
» » » » 1- 6-1982/86	100,950
» » » » 1- 7-1982/86	101,425
» » » » 1- 7-1983/86	100,475
» » » » 1- 8-1982/86	101,550
» » » » 1- 8-1983/86	100,500
» » » » 1- 9-1982/86	101,500
» » » » 1- 9-1983/86	100,500
» » » » 1-10-1982/86	101,500
» » » » 1-10-1983/86	100,375
» » » » 1-11-1982/86	101,200
» » » » 1-12-1982/86	101,750
» » » » 1- 1-1983/87	102,125
» » » » 1- 2-1983/87	102,100
» » » » 1- 3-1983/87	102,100
» » » » 1- 4-1983/87	101,900
» » » » 1- 5-1983/87	101,625
» » » » 1- 6-1983/87	102,050
» » » » 1-11-1983/87	100,500
» » » » 1-12-1983/87	100,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	101 —
» » » » 1- 2-1984/88	101,050
» » » » 1- 3-1984/88	100,900
» » » » 1- 4-1984/88	100,275
» » » » 1- 5-1984/88	100,150
» » » » 1- 6-1984/88	100,900
» » » » 1- 7-1983/88	102,875
» » » » 1- 8-1983/88	103,075
» » » » 1- 9-1983/88	103,150
» » » » 1-10-1983/88	102,700
» » » » 1-11-1983/90	104 —
» » » » 1-12-1983/90	104,200
» » » » 1- 1-1984/91	104,125
» » » » 1- 2-1984/91	104,175
» » » » 1- 3-1984/91	102,375
» » » » 1- 4-1984/91	102,300
» » » » 1- 5-1984/91	102,200
» » » » 1- 6-1984/91	102,300
» » » » 1- 7-1984/91	101,575
» » » » 1- 8-1984/91	101,525
» » » » 1- 9-1984/91	101,550
» » » » 1-10-1984/91	101,350
» » » » 1-11-1984/91	101,275
» » » » 1-12-1984/91	100,700
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,025
» » » 16 % 1- 1-1986	100,425
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,175
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,225
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,675
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,125
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,975
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,500
» » » » 1983/90 11,50%	107,375
» » » » 1984/91 11,25%	106,300
» » » » 1984/92 10,50%	104,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193). (Deliberazione 10 luglio 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche che entro il 31 dicembre 1985 demoliscano impianti per la produzione di tubi senza saldature, tubi saldati, condotte di tubi saldati per acque e gas un contributo per rottamazione e per reinvestimento, per ogni tonnellata di capacità produttiva da stabilirsi sulla base dei criteri di cui al secondo comma del medesimo art. 4 nell'ambito della misura massima stabilita dallo stesso articolo;

Visto il terzo comma del predetto art. 4 che stabilisce che alle imprese che demoliscono contemporaneamente agli impianti di produzione di tubi anche gli impianti di fusione con essi collegati possono essere concessi contributi nella misura massima di lire novantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della citata legge n. 193/84, che, con il richiamo alla procedura prevista dal sesto comma dell'art. 20 della legge n. 46 del 1982, demanda al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, costituito presso il Ministero dell'industria, la competenza a deliberare sulle richieste di contributo anzidetto;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dal comitato tecnico sulle singole richieste di contributo per smantellamento e per reinvestimento;

Viste le note in data 17 maggio e 9 luglio 1985, con le quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso le richieste di contributo presentate dalle sotto indicate imprese siderurgiche;

Vista la nota esplicativa in merito all'esame delle domande presentate, trasmessa, in data 13 dicembre 1984, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il contributo per smantellamento e per reinvestimento di cui all'art. 4 della legge n. 193 del 1984 è concesso alle seguenti imprese nella misura e alle condizioni indicate:

1. ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE FALCK S.P.A. DI MILANO.

a) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

stabilimenti: Unione di Milano, Arcore;

capacità produttiva da sopprimere:
acciaio grezzo: 130.000 t/a;
tubi senza saldatura estrusi: 78.400 t/a;

impianti da sopprimere:
Unione: forno elettrico fusorio KT5, installato nel 1959;
Arcore: pressa ad estrusione (PES), installata nel 1955; pressa ad estrusione, installata nel 1959;

occupazione media: 1.043 unità lavorative;

entità del contributo: 9.390 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 3.510 milioni di lire;

75.000 lire per ogni tonnellata di tubi senza saldatura estrusi, per un importo complessivo di 5.880 milioni di lire.

La società ha presentato un programma di reinvestimento nei vari stabilimenti di proprietà.

b) Parte relativa al reinvestimento:

settore di attività: siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico:

stabilimento Unione: ristrutturazione forno KT8: 10.000 milioni di lire; impianto di regolazione automatica del forno di riscaldo bramme: 1.000 milioni di lire;

stabilimento Concordia: timbrature a caldo per le lamiere: 200 milioni di lire;

stabilimento di Arcore: impianto riduttore per tubi senza saldatura: 18.500 milioni di lire; linea per controlli ultrasonica: 600 milioni di lire;

stabilimento Vobarno: linea taglio per nastri a freddo: 600 milioni di lire; sostituzione di un treno di laminazione (a freddo): 7.000 milioni di lire; linea finitura e trattamento termico per tempera nastri: 1.000 milioni di lire;

stabilimento Vittoria: impianto di disoleatura: 1.000 milioni di lire; ammodernamento forni di trattamento: 500 milioni di lire; impianto di verniciatura nastro: 500 milioni di lire; ammodernamento laminatorio Bliss: 1.000 milioni di lire;

stabilimento di Dongo: calaggio meccanizzato di una linea di formatura raccordi: 600 milioni di lire; robotizzazione delle macchine filettatrici: 500 milioni di lire; meccanizzazione impianto di sbavatura cappe isolatori linee elettriche: 1.000 milioni di lire; nuova linea di decapaggio e zincatura per raccordi e getti: 2.500 milioni di lire;

entità del contributo: 6.272 milioni di lire.

2. C.M.P. - CARPENTERIA MECCANICA PESANTE S.R.L. DI VOBARNO (BRESCIA)

a) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

stabilimento: Vobarno (Brescia);

capacità produttiva da sopprimere:
tubi saldati: 45.000 t/a;

impianti da sopprimere: impianto per la produzione di tubi saldati e condotte, installati nel 1972-73;

occupazione media: 33 unità lavorative;

entità del contributo:

9.000 lire per ogni tonnellata di tubi saldati per un importo complessivo di 405 milioni di lire.

La società ha presentato un programma di reinvestimento.

b) Parte relativa al reinvestimento:

settore di attività: carpenteria metallica e costruzioni per caldareria;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 1.252 milioni di lire;

entità del contributo: 450 milioni di lire.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte delle imprese.

Roma, addì 10 luglio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(4493)

Aggiornamento del piano per l'alluminio (Deliberazione 1° agosto 1985)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la propria delibera in data 22 dicembre 1982, con la quale fu riconosciuta la validità delle linee generali di impostazione degli interventi di ristrutturazione e risanamento dell'industria pubblica dell'alluminio del gruppo EFIM e fu approvata la realizzazione della prima fase degli interventi di mantenimento e completamento;

Vista la propria delibera in data 5 maggio 1983, con la quale furono determinati un aumento del fondo di dotazione dell'EFIM, destinato al ripianamento delle perdite di esercizio e agli interventi di cui sopra previsti per gli anni 1983 e 1984, nonché l'ammontare di un'emissione obbligazionaria agevolata e garantita dallo Stato;

Vista la delibera del CIPE del 3 aprile 1985 che, nel ripartire i fondi di dotazione per il 1985 degli enti di gestione delle PP.SS., assegna tra l'altro 19 miliardi all'EFIM destinati anche alla realizzazione di iniziative sostitutive rispetto al settore dell'alluminio nell'area di Porto Marghera;

Considerato il documento trasmesso in data 12 giugno 1985 dal Ministro delle partecipazioni statali, che costituisce aggiornamento del piano del 1982 e in particolare prevede che:

il raggiungimento dell'equilibrio della gestione economica del settore alluminio della MCS (EFIM) potrà verificarsi nel 1987, dopo ulteriori perdite per 207 miliardi nel 1985-86;

nel periodo 1985-88 saranno effettuati investimenti tecnici per 320 miliardi;

nello stesso periodo occorreranno nuovi aumenti di capitale sociale per 650 miliardi, di cui 400 nel 1985 e 250 nel 1986;

saranno sostenuti oneri impropri per 39,1 miliardi per il mantenimento in attività dello stabilimento di Bolzano fino al 1988;

le azioni di risanamento e di rilancio saranno incentrate su produzioni e prestazioni di servizio a maggiore valore aggiunto;

anche in conseguenza della dichiarata indisponibilità del gruppo multinazionale Alusuisse all'operazione di compartecipazione ipotizzata nella delibera del CIPI del 22 dicembre 1982, sarà comunque perseguita l'integrazione industriale con la partecipata SAVA, per consentire ad Aluminia di disporre di un mix produttivo adeguato al mercato, anche nella laminazione, e favorire il processo di apertura internazionale sia produttiva che commerciale;

Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali;

Delibera:

E' approvato l'aggiornamento del piano 1982 per il risanamento dell'industria pubblica dell'alluminio.

Invita

il Ministro delle partecipazioni statali a predisporre provvedimenti idonei alla copertura finanziaria occorrente per il 1985-1986 nell'ambito dei fondi di dotazione assegnati e da assegnare all'EFIM. Sulla copertura degli oneri impropri inerenti al mantenimento in attività sino al 1988 dello stabilimento di alluminio primario di Bolzano deciderà il Consiglio dei Ministri.

L'erogazione dei fondi per il 1986 sarà subordinata alla verifica, da parte del CIPI, della corretta attuazione del piano, su relazione del Ministro delle partecipazioni statali, entro il mese di maggio 1986.

Invita

i Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro a predisporre in tempi brevi un disegno di legge che estenda ai lavoratori dipendenti dalle aziende del settore alluminio per le quali sia riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, lo stato di ristrutturazione o di crisi aziendale, l'ammissione al prepensionamento anticipato al cinquantesimo anno di età, secondo le modalità della legge 31 maggio 1984, n. 193, concernente misure di razionalizzazione del settore siderurgico.

Invita

il Ministro delle partecipazioni statali ad autorizzare l'EFIM affinché completi le operazioni di acquisizione da parte della società Aluminia delle attività estrusi della Sava e realizzi le idonee iniziative sostitutive nell'area di Porto Marghera. In proposito, il Ministro delle partecipazioni statali procederà, d'intesa con gli altri Ministri interessati, all'attuazione di quanto definito dalla apposita commissione interministeriale per lo studio delle attività sostitutive dell'alluminio nell'area di Porto Marghera.

Roma, addì 1° agosto 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(4494)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Piano spaziale nazionale: programma Tethered
(Deliberazione 1° agosto 1985)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 27 maggio 1984, riguardante l'approvazione dell'aggiornamento del piano spaziale nazionale per il periodo 1984-88 e la normativa in essa indicata;

Considerato che detto piano prevede la realizzazione del programma Tehered in collaborazione con la NASA, regolata da specifico memorandum e scambio di lettere intergovernative;

Preso atto che il completamento della fase progettuale di tale programma ha messo in luce una maggiore complessità, derivante soprattutto dalle esigenze della sperimentazione, con un maggior costo da sottoporre a verifica di congruità da parte del CNR;

Preso atto che al maggior costo di cui sopra si provvederà, mediante contestuale riduzione annua di pari importo delle risorse destinate ad altri programmi del sopracitato piano spaziale nazionale;

Considerato che il Ministro per la ricerca scientifica preciserà, in occasione del previsto aggiornamento entro il 31 dicembre 1985, la nuova articolazione programmatica del piano;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

Fermo restando il profilo temporale della spesa del piano spaziale nazionale fino al 1988, già approvato dal CIPE in data 27 maggio 1984, il CNR è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni nella allocazione delle risorse finanziarie annualmente disponibili, a partire dal 1985, per tener conto delle nuove e maggiori esigenze venutesi a determinare per il programma Tethered.

Raccomanda

al Ministro per la ricerca scientifica di ridefinire le priorità dei vari programmi del piano spaziale nazionale in occasione del relativo aggiornamento già previsto per il 31 dicembre 1985.

Roma, addì 1° agosto 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(4495)

Piano nazionale delle telecomunicazioni 1985-94
(Deliberazione 1° agosto 1985)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 19 giugno 1984 con la quale è stato previsto l'aggiornamento del «Piano nazionale di sviluppo e di potenziamento dei servizi di telecomunicazioni» da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed è stato invitato il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri Ministri interessati, a presentare un «Piano finalizzato per la politica industriale nei settori delle telecomunicazioni pubbliche e private»;

Visto il «Piano nazionale delle telecomunicazioni 1985-1994», trasmesso dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con nota GM/4814/77 del 22 dicembre 1984;

Visti i pareri espressi su tale piano dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione nel corso della 75ª adunanza del 18 ottobre 1984, e dal consiglio di amministrazione P.T. nella 1643ª adunanza del 20 novembre 1984;

Preso atto che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in linea con la citata delibera del 29 giugno 1984, ha messo a punto il «Piano finalizzato per la politica industriale del settore delle telecomunicazioni pubbliche e private» che sarà sottoposto al CIPI;

Udita la relazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Approva:

1. Gli indirizzi e gli obiettivi del «Piano nazionale delle telecomunicazioni 1985-1994» che prevedono, in particolare:

incremento degli abbonati al telefono di 8,5 milioni nel decennio, raggiungendo una densità pari a 94 abbonati-abitazioni per 100 famiglie;

raddoppio degli attuali utenti telex (60.000 unità), contestualmente ad una rapida diffusione del teletex che dall'attuale fase di avvio raggiunge le 140.000 unità;

sviluppo delle installazioni terminali per trasmissione dati dalle attuali 160.000 unità a 522.000 unità;

ulteriore miglioramento dei servizi e prestazioni offerte all'utenza attraverso:

il potenziamento e la diffusione della rete specializzata per dati a commutazione di pacchetto;

la realizzazione di sistemi via satellite per lo svolgimento di servizi per l'utenza affari;

la realizzazione di collegamenti in fibra ottica anche sulle brevi-medie distanze;

la totale conversione delle forniture di centrali, da elettromeccaniche ad elettroniche, entro il 1989;

la realizzazione del primo strato della rete RNIS (Rete numerica integrata nei servizi) per il 1990-1991;

il notevole potenziamento dei servizi radiomobile.

2. I volumi di investimento che ammontano complessivamente nel decennio a 100.000 miliardi in lire correnti di cui la quota afferibile ai gestori pubblici dei servizi di telecomunicazioni e pari a circa 74.000 miliardi di lire.

3. I criteri di finanziabilità del fabbisogno finanziario lordo dei gestori pubblici previsto dal piano in argomento; tale fabbisogno e stimabile — a presunti prezzi correnti — in 8.000 miliardi annui per il periodo 1985-1988 (di cui 5.900 miliardi per investimenti) e di 11.800 miliardi annui per il periodo 1989-1994 (di cui 8.400 miliardi per investimenti). Il suddetto fabbisogno, che ammonta quindi nel decennio a circa 103.000 miliardi (di cui 74.000 miliardi per investimenti) sarà coperto in massima parte attraverso la formazione di risorse di origine interna (autofinanziamento), mentre la quota residua sarà reperita sul mercato dei capitali; per circa la metà di quest'ultima quota opereranno i finanziamenti a tasso agevolato tramite la Cassa depositi e prestiti (come previsto dalla legge finanziaria 1985), mentre per la parte rimanente è previsto il ricorso a nuove operazioni creditizie, nonché ad aumenti dei capitali sociali delle società concessionarie.

Invita:

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni a trasmettere a questo comitato, entro il mese di giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi e degli indirizzi del « Piano », riferita all'anno precedente, e sugli aggiornamenti eventualmente necessari per tener conto della evoluzione della tecnica e dell'andamento della domanda di servizi.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a proporre, entro il 1985, gli eventuali adeguamenti al presente piano necessari per tener conto delle indicazioni derivanti dal « Piano finalizzato per la politica industriale nei settori delle telecomunicazioni pubbliche e private » nella versione « incentivata ». Nella stessa sede saranno esaminate le azioni eventualmente necessarie per la finanziabilità del piano incentivato medesimo.

3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni — unitamente agli altri Ministri interessati — ad assumere, nel quadro degli obiettivi previsti dal « Piano » e nell'ambito delle rispettive competenze, le determinazioni per:

a) attivare il mercato dei « sistemi di utente » attraverso la tempestiva predisposizione delle strutture di base (in particolare, lo sviluppo delle reti specializzate per trasmissione dati) e l'adozione di provvedimenti normativi e tariffari volti a facilitare l'acquisizione dei servizi a maggiore diffusione;

b) definire un programma volto a realizzare un sistema nazionale di radiodiffusione diretta da satellite, che preveda tempi di attivazione corrispondenti a quelli degli altri principali Paesi comunitari;

c) consentire la formazione della quota di autofinanziamento prevista dal piano attraverso il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, da realizzare anche mediante l'adeguamento delle tariffe nei limiti del tasso annuale di inflazione programmato tenendo conto dell'incremento di produttività del settore.

Esprime l'avviso

che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, coerentemente con gli indirizzi formulati nel « Piano nazionale delle telecomunicazioni 1985-1994 », assuma le iniziative per adeguare il codice postale e delle telecomunicazioni allo stato attuale della tecnica e dei servizi per recepire le indicazioni del « Piano » in ordine alle aree di monopolio e di libero mercato.

Roma, addì 1° agosto 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(4496)

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale 15 luglio 1985, n. 7710, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente S. Felice S.n.c., con sede e stabilimento di produzione in località S. Felice nel comune di Pistoia, è stata autorizzata ad aggiornare le analisi batteriologica, chimica e chimico-fisica riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale « S. Felice », già autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, con decreti ministeriali n. 1889 del 30 dicembre 1978 e n. 2017 del 1° febbraio 1980, confezionata sia come sgorga dalla sorgente che addizionata di gas acido carbonico. Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata deliberazione n. 7710/1985, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante, ed i recipienti dell'acqua minerale naturale « S. Felice » non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale 29 luglio 1985, n. 8372, esecutiva ai sensi di legge, la S.p.a. E.V.A.M. (Ente valorizzazione acque minerali) - Sorgenti e terme del Monte Belvedere Alpi Apuane - Massa (Massa Carrara), con sede e stabilimento di produzione nel comune di Massa (Massa Carrara), è stata autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fonteviva », già autorizzata con delibera della giunta regionale 24 maggio 1982, n. 5231, miscelata con l'acqua minerale che scaturisce dalla sorgente denominata « Fonte Antica », nel rapporto di quattro parti di « Fonteviva » e una parte di « Fonte Antica », confezionata nei tipi addizionata e non addizionata di gas acido carbonico, nonché ad aggiornare le analisi chimica e batteriologica riportate sulle etichette dell'acqua minerale medesima; le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla delibera 29 luglio 1985, n. 8372, della quale gli allegati stessi sono parte integrante. I recipienti dell'acqua minerale « Fonteviva » non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti. La miscelazione delle acque minerali « Fonteviva » e « Fonte Antica » deve essere effettuata con il sopracitato rapporto di 4:1 in modo che la composizione chimica e chimico-fisica della miscela risulti essere quella dichiarata nelle etichette allegate alla sopraindicata delibera 29 luglio 1985, n. 8372.

(4843)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 20 agosto 1985, n. 1/13/2-1468, il cognome originario del sig. Giovanni Urbanaz, nato a Muggia l'11 luglio 1941, abitante a Duino-Aurisina, località Aurisina Cave n. 79/1, è ridotto, in seguito ad istanza prodotta dal medesimo in data 31 ottobre 1984, nella forma italiana di « Urbani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Analoga riduzione ha effetto per il cognome « Urbanaz » assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Romana Cavalieri, nata a Trieste il 4 novembre 1938, e nei confronti della figlia Cristiana Urbanaz, nata a Trieste il 4 giugno 1972.

Il sindaco di Duino-Aurisina è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(4825)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte e pratiche del concorso, per esami, a complessivi otto posti di interprete nel ruolo di concetto degli interpreti.

Le prove scritte e pratiche del concorso, per esami, a complessivi otto posti di interprete in prova nel ruolo di concetto degli interpreti di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 1984, n. 4231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno a Roma presso il Ministero degli affari esteri, secondo il seguente calendario:

14 ottobre 1985, ore 8 - francese: composizione con uso del dizionario lessico (1);

15 ottobre 1985, ore 8 - inglese: composizione con uso del dizionario lessico (1);

21 ottobre 1985, ore 8 - spagnolo-russo: composizione con uso del dizionario lessico (2);

16 ottobre 1985, ore 8 - francese: traduzione dalla lingua senza vocabolario (1);

16 ottobre 1985, ore 14 - francese: traduzione dall'italiano senza vocabolario (1);

17 ottobre 1985, ore 8 - inglese: traduzione dalla lingua senza vocabolario (1);

17 ottobre 1985, ore 14 - inglese: traduzione dall'italiano senza vocabolario (1);

22 ottobre 1985, ore 8 - spagnolo-russo: traduzione dalla lingua senza vocabolario (2);

22 ottobre 1985, ore 14 - spagnolo-russo: traduzione dall'italiano senza vocabolario (2).

Prove scritte facoltative:

18 ottobre 1985, ore 8 - francese: traduzione dall'italiano con uso del vocabolario (1);

19 ottobre 1985, ore 8 - inglese: traduzione dall'italiano con uso del vocabolario (1);

23 ottobre 1985, ore 8 - spagnolo: traduzione dall'italiano con uso del vocabolario (2);

24 ottobre 1985, ore 8 - russo: traduzione dall'italiano con uso del vocabolario (2);

25 ottobre 1985, ore 8 - portoghese: traduzione dall'italiano con uso del vocabolario (2).

Prove pratiche di steno in lingua e facoltativa in dattilo:

28 ottobre 1985, ore 8 - da Abbondi a Nuti: stenografia in inglese (2);

28 ottobre 1985, ore 14 - da Orecchioni a Zenier: stenografia in inglese (2);

28 ottobre 1985, ore 14 - da Arpesani a Ventura: stenografia in spagnolo (2);

28 ottobre 1985, ore 14 - da Alimonti a Venturini: stenografia in russo (2);

29 ottobre 1985, ore 8 - da Amoruoso a Zacchei: stenografia in francese (2);

29 ottobre 1985, ore 14 - da Abbondi a Zenier: dattilografia estetica (2);

4 novembre 1985, ore 8,30 - da Abbondi a De Corti: inglese (3);

4 novembre 1985, ore 15,30 - da Deli a Gualdieri: inglese (3);

5 novembre 1985, ore 8,30 - da La Spada a Orecchioni: inglese (3);

5 novembre 1985, ore 15,30 - da Peci a Ubaldi: inglese (3);

6 novembre 1985, ore 8,30 - da Vecchi a Zenier: inglese (3) e da Amoruoso a Cingari: francese (3);

6 novembre 1985, ore 15,30 - da Cirillo a Manfredonia: francese (3);

7 novembre 1985, ore 8,30 - da Marani a Zacchei: francese (3);

7 novembre 1985, ore 15,30 - da Arpesani a Ventura: spagnolo (3);

8 novembre 1985, ore 8,30 - da Alimonti a Venturini: russo (3).

---

(1) Presso la biblioteca del Ministero degli affari esteri - piano terra.
(2) Presso la sala concorsi del Ministero degli affari esteri - piano rialzato.
(3) Presso la sala conferenze internazionali del Ministero degli affari esteri - primo piano.

(4801)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, per il conferimento di due posti di primo dirigente nel ruolo del personale dirigenziale degli archivi notarili.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, per il conferimento di due posti di primo dirigente nel ruolo del personale dirigenziale degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 21 dicembre 1984 avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ufficio centrale degli archivi notarili, via Padre Semeria, n. 95, nei giorni 16 e 17 ottobre 1985, con inizio alle ore 8 antimeridiane.

(4855)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale, per esami, e concorso pubblico per il conferimento di complessivi tre posti di primo dirigente del ruolo dei dirigenti tecnici dell'organizzazione dei servizi tributari disponibili al 31 dicembre 1984. Rideterminazione dei posti di primo dirigente da conferire mediante il corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1984, registro n. 58 Finanze, foglio n. 1, con il quale è stato bandito, tra l'altro, per l'anno 1984, il corso-concorso di formazione dirigenziale di cui alla specificata legge n. 301/1984 a un posto di primo dirigente, con riserva di rideterminare il numero dei posti;

Visto il quadro M/1 della tabella VI, allegato II, al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, come sostituito da quello annesso al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1984 risultano complessivamente disponibili sei posti di primo dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerata l'opportunità di procedere all'emanazione di un unico bando per il concorso speciale, per esami, e per il concorso pubblico, nonché per la rideterminazione dei posti da conferire mediante corso-concorso di formazione dirigenziale già bandito con il decreto ministeriale 8 agosto 1984 sopracitato, restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.
Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, i posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici di cui al quadro M/1 della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche, sono ripartiti ai fini del conferimento mediante i seguenti sistemi:

tre posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

due posti mediante concorso speciale, per esami;

un posto mediante concorso pubblico.

Art. 2.
Bandi di concorso

In relazione alla ripartizione dei posti di primo dirigente del ruolo della carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici di cui al precedente art. 1, e a scioglimento della riserva contenuta nell'art. 1 del decreto ministeriale 8 agosto 1984 citato nelle premesse, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 26 ottobre 1984:

I) sono indetti i seguenti concorsi:

a) concorso speciale, per esami, per due posti;

b) concorso pubblico per un posto;

II) è elevato a tre il numero dei posti conferibili mediante il corso-concorso bandito con il citato decreto ministeriale 8 agosto 1984.

Per l'ammissione ai concorsi di cui ai punti *a*) e *b*) del primo comma, è richiesto il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in:

ingegneria;
scienze matematiche;
fisica;
economia e commercio;
scienze statistiche e demografiche;
scienze statistiche ed attuariali;
scienze dell'informazione;
matematica e fisica.

Art. 3.
Ammissione al concorso speciale, per esami

Al concorso speciale, per esami, sono ammessi, a domanda, gli impiegati di cui al primo comma dell'art. 2 della citata legge n. 301/1984, che alla data del 31 dicembre 1984 abbiano almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti al concorso speciale dovranno presentare domanda di ammissione indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari - Div. I - 00144 Roma (EUR).

Nella domanda, oltre a quanto previsto dal successivo art. 5 dovranno essere indicati:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse eventuali comunicazioni;

b) anzianità nella carriera direttiva;

c) qualifica, ruolo e ufficio di appartenenza;

d) diploma di laurea posseduto tra quelli indicati al precedente art. 2;

e) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia acquisita agli atti dell'amministrazione;

f) dichiarazione di impegno, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate all'ufficio presso il quale gli aspiranti sono organicamente assegnati, vistate dal capo dell'ufficio o da chi ne fa le veci e trasmesse al Ministero delle finanze - Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari - Divisione I - 00144 Roma (EUR).

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 4.
Svolgimento del concorso speciale, per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

trattamento automatico delle informazioni;
principali linguaggi di programmazione;
analisi algebrica ed infinitesimale;
statistica metodologica ed economica.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti: nozioni di diritto tributario, costituzionale ed amministrativo, di economia politica, di scienze delle finanze e di contabilità di Stato. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quelle inerenti al sistema informativo del Ministero delle finanze in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che l'amministrazione è tenuta a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori avrà decorrenza dal 1° gennaio 1985.

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

La data e la sede delle prove d'esame verranno comunicate ai candidati interessati a mezzo lettera raccomandata.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra: di tali variazioni sarà data tempestiva comunicazione.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, con esclusione di qualsiasi altro documento.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

I vincitori del concorso prenderanno posto nel ruolo organico, secondo l'ordine di graduatoria, dopo i vincitori del corso-concorso di formazione dirigenziale dello stesso ciclo.

Art. 5.
Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, di cui all'art. 3 dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data del 31 dicembre 1984 e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valuta-

zione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 6.

Ammissione al concorso pubblico

Al concorso pubblico è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel precedente art. 2, appartenenti a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa al 31 dicembre 1984.

Al concorso pubblico sono altresì ammessi i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio al 31 dicembre 1984, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni alla predetta data, nonché i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni alla medesima data, che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel precedente art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti al concorso pubblico dovranno presentare domanda di ammissione redatta su carta legale di L. 3.000 indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari - Divisione I - 00144 Roma (EUR), indicando in essa:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito preso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza e qualifica posseduta; libera professione esercitata e data di iscrizione nel relativo albo professionale;

c) diploma di laurea posseduto tra quelli indicati al precedente art. 2;

d) i titoli valutabili di cui al successivo art. 8;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver diritto alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non aver precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto agli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, o di chi ne fa le veci, presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Alle domande di ammissione i candidati dovranno allegare in originale o in copia autenticata, tutti i titoli posseduti alla data del 31 dicembre 1984.

Art. 7.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 6 e elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 8.

Svolgimento del concorso pubblico

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

trattamento automatico delle informazioni;

principali linguaggi di programmazione;

analisi algebrica ed infinitesimale;

statistica metodologica ed economica.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti: nozioni di diritto tributario, costituzionale ed amministrativo, di economia politica, di scienze delle finanze e di contabilità di Stato.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quelle inerenti al sistema informativo del Ministero delle finanze in particolare.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività del sistema informativo del Ministero delle finanze	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nel sistema informativo del Ministero delle finanze	»	4
e) specializzazioni post-laurea	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

La data e la sede delle prove di esame verranno comunicate ai candidati interessati a mezzo lettera raccomandata.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra: di tali variazioni sarà data tempestiva comunicazione.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e della media della valutazione dei titoli.

I vincitori saranno nominati, a decorrere dal 1° gennaio 1985, ai fini giuridici, e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio, ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, del ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1984.

Art. 9.

Titoli preferenziali nel concorso pubblico

I candidati del concorso pubblico che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione concorsi - 00144 Roma (EUR), entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 10.

Documentazione di rito nel concorso pubblico

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione concorsi - 00144 Roma (EUR), entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo;

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso. Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dalla autorità militare competente;

8) attestazioni rilasciate dagli albi professionali, dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti o dalle imprese pubbliche o private, dalle quali dovranno risultare i requisiti professionali posseduti dai candidati, la qualifica di funzione rivestita ed il relativo livello.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti a questa o ad altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti, già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale e di quello pubblico sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le modalità e la valutazione previste nell'art. 3 della legge stessa, settimo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 12.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 13.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1985
Registro n. 49 *Finanze, foglio n.* 70

(4735)

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale, per i posti disponibili al 31 dicembre 1985, per il conseguimento della qualifica di primo dirigente degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 58 Finanze, foglio n. 18, con il quale si provvede, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad individuare i ruoli dirigenziali cui può accedere il personale direttivo delle abolite imposte di consumo;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente del ruolo, di cui al quadro *F* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si prevedono disponibili tre posti da conferire, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 30% mediante concorso speciale, per esami, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Ritenuto che occorre anche procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati riguardanti la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1985;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla emanazione di un unico bando per i concorsi speciali, per esami, ed i corsi-concorsi di formazione dirigenziale costituenti un unico ciclo;

Ritenuta l'opportunità di procedere con separato bando per i concorsi pubblici, per titoli ed esami, che completano i predetti cicli;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui al quadro *F* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono ripartiti ai fini del conferimento mediante i seguenti sistemi:

per il conferimento di tre posti vacanti al 31 dicembre 1985:

a) un posto mediante concorso speciale, per esami;

b) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) un posto mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

Si fa riserva di rideterminare il suddetto numero di posti qualora fino alla data del 31 dicembre 1985 dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente delle imposte di fabbricazione.

Si provvederà con separato bando per i posti di cui al punto *c*) del primo comma del presente articolo, da conferire mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

Al concorso speciale, per esami, indicato nel punto *a*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati della settima qualifica funzionale e superiori con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva della stessa amministrazione al 31 dicembre 1985, purché in possesso, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria conseguita presso una università statale o politecnico dello Stato.

Al corso-concorso di cui al punto *b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori con almeno nove anni nella carriera direttiva al 31 dicembre 1985, purché in possesso, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria conseguita presso una università statale o politecnico dello Stato.

Art. 2.

In relazione alla ripartizione dei posti di primo dirigente, della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui al precedente art. 1 sono indetti i seguenti bandi di concorso:

per i posti disponibili al 31 dicembre 1985:

a) un posto per concorso speciale, per esami;

b) un posto per corso-concorso di formazione dirigenziale.

Art. 3.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi di cui al precedente art. 2 dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi medesimi, domanda di ammissione, indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Divisione V - 00144 Roma (Eur).

Nella domanda, oltre a quanto previsto dal successivo art. 6 dovranno essere indicati:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) qualifica, ruolo e ufficio di appartenenza;

c) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 e al comma terzo dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

d) dichiarazione di impegno, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Le domande di ammissione ai concorsi e ai corsi-concorsi di cui al precedente art. 2 indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, dovranno essere presentate all'ufficio presso il quale gli aspiranti sono organicamente assegnati, vistate dal capo dell'ufficio o da chi ne fa le veci e trasmesse al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Divisione V - 00144 Roma.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 4.

Concorso speciale, per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, settore imposte di fabbricazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

processi di fabbricazione dei prodotti soggetti alle imposte di fabbricazione;

impianti di generazione, trasformazione, trasporto e di distribuzione di energia elettrica. Impianti di produzione di gas città, gas metano;

sistemi di accertamento - prescrizioni fiscali - controlli ai fini fiscali.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti:

studio e soluzione di questioni concernenti le disposizioni sui servizi delle imposte di fabbricazione; la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; la contabilità dei beni mobili e del materiale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; i contrassegni di stato in genere.

Esso deve concorrere insieme con gli altri elementi di giudizio, basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella periferica delle dogane e imposte indirette, settore imposte di fabbricazione, in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che l'amministrazione è tenuta a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore ad otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 2 decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Con successivo decreto ministeriale che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra: tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, con esclusione di qualsiasi altro documento.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Art. 5.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene secondo l'ordine della graduatoria formata per ciascun gruppo di posti conferibili mediante corso-concorso di cui al precedente art. 2.

Ai fini della valutazione dei titoli seguenti sarà attribuito il punteggio a fianco di ciascun candidato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività d'istituto	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	»	8

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina a primo dirigente avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 2, dal 1° gennaio 1986.

Art. 6.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, di cui all'art. 4 dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente, per quanto concerne il corso-concorso di formazione dirigenziale, i candidati dovranno indicare nella domanda i titoli elencati nel precedente art. 5 in loro possesso alla data di scadenza della domanda stessa; allegando, in originale o in copia autenticata, quelli non in possesso dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Art. 7.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale, per esame, per i posti disponibili al 31 dicembre 1985 sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nell'art. 3, settimo comma e seguenti della legge medesima, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 8.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 9.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 19 febbraio 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1985
Registro n. 46 *Finanze, foglio n.* 15

(4767).

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di personale non docente presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto pluridisciplinare di anestesiologia, rianimazione e terapia intensiva . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università di Messina.

(4851)

Concorso a posti di personale non docente presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

cattedra di filosofia teoretica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in lettere e filosofia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo - 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 9 del settantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova scritta: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova;

terza prova scritta (prova pratica con relazione scritta): ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università di Roma.

(4850)

Concorso a posti di personale non docente presso l'Università di Udine

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di economia e organizzazione aziendale posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di agraria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine, via Antonini - 33100 Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il diario delle prove con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime si svolgeranno, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato agli interessati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università di Udine.

(4852)

Diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Udine

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di difesa delle piante della facoltà di agraria dell'Università di Udine, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 15 maggio 1985, pag. 3480, avranno luogo secondo il seguente calendario presso l'istituto di difesa delle piante, piazzale M. Kolbe n. 4, Udine:

prima prova scritta: ore 15 del giorno 19 settembre 1985;

seconda prova scritta: ore 8,30 del giorno 20 settembre 1985;

prova pratica con relazione scritta: ore 8.30 del giorno 21 settembre 1985.

(4853)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 8, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1984, si svolgeranno presso il dipartimento di diritto pubblico, seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 settembre 1985, ore 9;

seconda prova scritta: 28 settembre 1985, ore 9.

(4908)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 92, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984, si svolgeranno presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, Baronissi (Salerno), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 settembre 1985, ore 9;

seconda prova scritta: 27 settembre 1985, ore 9.

(4907)

Diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

Le prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale) presso l'istituto di microbiologia (per le esigenze della quarta cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, sono fissate per il giorno 30 settembre 1985.

(4848)

Rinvio delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

Le prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di seconda clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'8 luglio 1985, già fissate per i giorni 16, 17 e 18 settembre 1985, sono state rinviate ai giorni 28, 29 e 30 ottobre 1985.

(4847)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 9 gennaio 1981 per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Catanzaro;

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1982 modificato parzialmente con successivo decreto del 18 luglio 1985 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Catanzaro nell'ordine appresso indicato:

1.	Gambassi Enrico	punti	131,098	su 174
2.	Gigliotti Giovanni	»	128,439	»
3.	La Rocca Pietro	»	128,393	»
4.	D'Angelo Domenico	»	128,038	»
5.	Cerminara Luigi	»	127,356	»
6.	Matarese Francesco	»	122,330	»
7.	Marazzina Felice	»	121,550	»
8.	Inzerilli Michelangelo	»	121,166	»
9.	Guido Pasquale	»	120,967	»
10.	Buccheri Ugo	»	120,834	»
11.	Lauria Rocco	»	120,439	»
12.	Ciccone Saverio	»	119,804	»
13.	Marcucci Pasquale	»	119,270	»
14.	Pecora Vito	»	118,707	»
15.	Rizzo Guido	»	118,042	»
16.	Lucchini Lino	»	116,629	»
17.	Gotelli Giorgio	»	115,989	»
18.	Giordano Nicolò	»	115,974	»
19.	Mita Antonio	»	115,702	»
20.	Onofri Ermanno	»	114,749	»
21.	Zambelli Carlo Iacopo	»	113,408	»
22.	Pagani Carlo	»	113,275	»
23.	Caruso Michele	»	113,249	»
24.	Olivieri Antonio	»	113,082	»
25.	Pelagalli Vittorio	»	112,894	»
26.	Di Martino Antonino	»	112,764	»
27.	Fisicaro Antonino	»	112,522	»
28.	Muriana Giuseppe	»	112,205	»
29.	Aprile P. Maria	»	112,193	»
30.	Converti Carlo	»	111,890	»
31.	Luchetti Loredo	»	110,982	»
32.	Caccavale Antonio	»	110,469	»
33.	Fontanas Giovanni	»	110,250	»
34.	Domina Mariano	»	109,702	»
35.	Frisi Doro	»	109,557	»
36.	Faillace Peppino	»	109,076	»
37.	Nardelli Antonio	»	109,033	»
38.	Mingolla Aldo	»	108,473	»
39.	Carlomagno Michele	»	108,132	»
40.	Contini Graziano	»	108,131	»
41.	Galatro Vittorio	»	107,809	»
42.	Manzo Raffaele	»	107,181	»
43.	Marinelli Gaspero	»	106,900	»
44.	Liotti Francesco	»	106,657	»
45.	Fontanas Umberto	»	106,449	»
46.	Caleffi Esterino	»	106,195	»
47.	Muzzi Vitantonio	»	106,076	»
48.	Scherillo Antonio	»	105,793	»
49.	Costardi Felice	»	105,465	»
50.	Coniglione Sebastiano	»	104,561	»
51.	Pipia Giuseppe	»	103,585	»
52.	Girardi Filippo	»	103,315	»
53.	Porretta Salvatore	»	103,220	»
54.	Calabro Nicola	»	101,357	»
55.	Totaro Francesco	»	101,342	»

56. Amico Salvatore .	punti	101,341	su 174
57. Caldarella Nicolò .	»	101,173	»
58. Capuano Rosario .	»	101,009	»
59. Licata Giovanni A.	»	100,707	»
60. Pace Antonino	»	100,141	»
61. Alba Calogero	»	99,966	»
62. Di Massa Pelino .	»	99,454	»
63. Luzzi Francesco	»	99,261	»
64. Accogli Italo Ubaldo .	»	98,717	»
65. Chittaro Mario	»	97,648	»
66. Nigri Mario .	»	97,611	»
67. Pavonelli Giuseppe	»	97,588	»
68. Puglisi Domenico .	»	97,154	»
69. Bini Palmiro Fili .	»	96,803	»
70. La Candia Michele	»	96,157	»
71. Scalia Giuseppe	»	94,193	»
72. Di Turi Domenico .	»	92,658	»
73. Benevole Romano .	»	90,798	»
74. Margiotta Francesco	»	90,332	»
75. Iacopino Giuseppe	»	90,207	»
76. Priolo Vincenzo	»	82,695	»
77. Scarelli Marcello .	»	78,389	»
78. Gambarota Corrado	»	67,226	»
79. Rasola Luciano	»	65,135	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(4635)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 24

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24, a:

un posto di aiuto psichiatra per C.P.S.;

un posto di assistente medico psichiatra per C.P.S.;

un posto di assistente medico per N.O.T.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Bormio (Sondrio).

(4833)

Concorsi a posti del ruolo sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 40

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 40, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario ospedaliero di psichiatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anatomia patologica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di nefrologia e dialisi;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;

due posti di assistente medico di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico di chirurgia generale;

due posti di assistente medico di chirurgia generale - pronto soccorso;

un posto di assistente medico di nefrologia e dialisi;

due posti di assistente medico di psichiatria;

cinque posti di assistente medico di igiene epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di assistente medico di igiene epidemiologia e sanità pubblica per il servizio di medicina scolastica;

un posto di assistente medico di medicina del lavoro;

un posto di assistente medico di medicina generale per il servizio tossicodipendenze;

un posto di assistente medico di oculistica;

un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente medico di radiologia;

un posto di farmacista collaboratore;

tre posti di veterinario collaboratore;

un posto di psicologo collaboratore;

un posto di operatore professionale coordinatore - capo sala;

trentasei posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

un posto di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia;

un posto di operatore professionale collaboratore - vigile sanitario;

otto posti di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione;

due posti di operatore professionale collaboratore - logopedista;

un posto di operatore professionale collaboratore - psicomotricista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Salò (Brescia).

(4832)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unita sanitaria locale n. 63

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 63, a:

ventitre posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale collaboratore - vigilatrice d'infanzia;

un posto di dietista;

quattro posti di agente tecnico - ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Saluzzo, presso lo stabilimento ospedaliero.

(4831)

OSPEDALE DI MONZA

Concorso a due posti di terapista della riabilitazione per la divisione di cardiologia e U.C.C.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale collaboratore di prima categoria (livello V) terapista della riabilitazione per la divisione di cardiologia e U.C.C.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Monza.

(4830)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1985, n. **28.**

Ordinamento e piante organiche del personale degli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 17 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

La presente legge definisce l'ordinamento e la pianta organica del personale dei parchi e delle riserve naturali regionali.

Il personale dipendente dagli enti che provvedono alla gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali è inquadrato nelle qualifiche funzionali previste per i dipendenti regionali ai sensi della legislazione vigente, con l'applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico in vigore per il personale regionale, integrato dal regolamento allegato alla presente legge.

Il personale di cui al precedente articolo è iscritto, dalla data delle rispettive assunzioni in servizio, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, rispettivamente alla CPDEL e all'INADEL fatte salve le eventuali opzioni già esercitate in base a norme di legge; al personale medesimo sono estese le disposizioni in materia di quiescenza e di previdenza previste dalle norme vigenti per il personale regionale.

Il personale dei parchi e delle riserve naturali regionali è inquadrato nei ruoli dei singoli enti che provvedono alla gestione dei parchi e delle riserve e dipende direttamente dagli enti stessi.

Art. 2.

Il personale attualmente in servizio presso i parchi e le riserve naturali regionali è collocato nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge secondo la seguente tabella di equiparazione:

D.P.R. 810/80	Qualifica regionale
III	III
IV	IV
V	V
VI	VI
VIII	VII
IX	VIII
X e XI	prima qualifica dirigenziale

Art. 3.

Le retribuzioni del personale di cui alla presente legge sono direttamente effettuate dalla Regione utilizzando il capitolo 7910 del bilancio di previsione per l'anno 1985 ed i corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

A quanto previsto dal comma precedente fa eccezione la azienda regionale dei parchi suburbani che provvede direttamente alle retribuzioni del proprio personale sul bilancio dell'azienda.

Titolo II

DOTAZIONI ORGANICHE

Art. 4.

Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali:

1) 20 marzo 1978, n. 14;
2) 23 agosto 1978, n. 55, e 21 maggio 1984, n. 26;
3) 28 dicembre 1978, n. 84;
4) 28 agosto 1979, n. 51;
5) 3 dicembre 1979, n. 66;
6) 28 gennaio 1980, n. 5;
7) 28 aprile 1980, n. 32;
8) 16 maggio 1980, n. 45;
9) 16 maggio 1980, n. 46;
10) 20 maggio 1980, n. 51;
11) 30 maggio 1980, n. 65, e 3 settembre 1984, n. 52;
12) 30 maggio 1980, n. 66,

sono previste rispettivamente le seguenti dotazioni organiche:

a) Parco naturale dell'Alpe Veglia: n. 6 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 4
VI: n. 1
VIII: n. 1 (direttore)

b) Parco naturale delle Lame del Sesia e Riserve naturali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame: n. 11 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 9
VI: n. 1
VIII: n. 1 (direttore)

c) Parco naturale Alta Valle Pesio: n. 8 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 5
VI: n. 2
VIII: n. 1 (direttore)

d) Riserva naturale della Garzaia di Valenza: n. 5 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 3
VI: n. 1
VIII: n. 1 (direttore)

e) Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè: n. 5 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 3
VI: n. 1
VIII: n. 1 (direttore)

f) Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea: n. 5 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 3
VI: n. 1
VIII: n. 1 (direttore)

g) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta: n. 5 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 3
VI: n. 1
VIII: n. 1 (direttore)

h) Parco naturale della Val Troncea: n. 8 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 6
VI: n. 1
VIII: n. 1 (direttore)

i) Parco naturale dei Laghi di Avigliana: n. 6 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 4
VI: n. 1
VIII: n. 1 (direttore)

l) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand: n. 8 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 6
VI: n. 1
VIII: n. 1 (direttore)

m) Parco naturale dell'Argentera: n. 24 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV: n. 1
V: n. 20
VI: n. 2
VIII: n. 1 (direttore)

n) Parco naturale dell'Orsiera-Rocciavrè: n. 20 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 16
VI: n. 3
VIII: n. 1 (direttore)

Art. 5.

Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali:

1) 2 giugno 1978, n. 29;
2) 24 aprile 1980, n. 29, e successive modificazioni;
3) 28 aprile 1980, n. 30, e successive modificazioni;
4) 28 aprile 1980, n. 31;
5) 2 maggio 1980, n. 34;
6) 16 maggio 1980, n. 48,

con le quali sono stati istituiti la riserva naturale speciale del Bosco del Vaj, la riserva naturale speciale del parco Burcina, la riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, il parco naturale di Rocchetta Tanaro, la riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco e il parco naturale della Rocca di Cavour, affidandone la gestione ai comuni di Castagneto Po, Biella, Varallo, Rocchetta Tanaro, Chianocco e Cavour, sono previste rispettivamente le seguenti dotazioni organiche:

a) Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj: n. 4 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 3
VIII: n. 1 (direttore)

b) Riserva naturale speciale del parco Burcina: n. 4 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 3
VIII: n. 1 (direttore)

c) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo: n. 5 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 3
VI: n. 1
VIII: n. 1 (direttore)

d) Parco naturale di Rocchetta Tanaro: n. 4 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 3
VIII: n. 1 (direttore)

e) Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco: n. 1 dipendente di V qualifica: sulla base di apposita convenzione con l'ente Parco naturale dell'Orsiera-Rocciavrè, si può avvalere del personale di vigilanza del Parco stesso e del suo direttore;

f) Parco naturale della Rocca di Cavour: n. 4 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 3
VIII: n. 1 (direttore)

Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, con la quale è stato istituito il parco naturale dell'Alta Valsesia affidandone la gestione alla comunità montana Valsesia, è prevista la seguente dotazione organica: n. 9 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 7
VI: n. 1
VIII: n. 1 (direttore)

Art. 6.

Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali:

1) 21 agosto 1978, n. 53;
2) 31 agosto 1979, n. 52;
3) 16 maggio 1980, n. 47,

per i consorzi di gestione del parco naturale della Valle del Ticino, del parco naturale delle Capanne di Marcarolo e del parco naturale dei Lagoni di Mercurago, sono previste rispettivamente le seguenti dotazioni organiche:

a) Parco naturale della Valle del Ticino: n. 27 dipendenti così ripartiti per qualifica:

III: n. 5
IV: n. 3
V: n. 14
VI: n. 4
VIII: n. 1 (direttore)

b) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo: n. 20 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV: n. 2
V: n. 15
VI: n. 2
VIII: n. 1 (direttore)

c) Parco naturale dei Lagoni di Mercurago: n. 6 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 4
VI: n. 1
VIII: n. 1 (direttore)

I consorzi di gestione di cui al presente articolo possono altresì avvalersi di un segretario del consorzio non facente parte dell'organico degli enti.

Gli statuti dei parchi naturali della Valle del Ticino, delle Capanne di Marcarolo e dei Lagoni di Mercurago debbono essere modificati dai rispettivi consorzi di gestione per quanto difformi dalle norme di cui alla presente legge e relativo regolamento.

Art. 7.

La dotazione organica dell'azienda regionale dei parchi suburbani consiste in 110 unità ed è così definita per qualifiche:

III: n. 8
IV: n. 53
V: n. 27
VI: n. 5
VII: n. 6
VIII: n. 7
prima qualifica dirigenziale: n. 3
seconda qualifica dirigenziale: n. 1 (direttore)

Al direttore dell'azienda è attribuita la seconda qualifica dirigenziale in base ad apposita procedura concorsuale.

Per i dipendenti per i quali sia necessaria, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza o di custodia e per lo svolgimento delle attività aziendali, la residenza continuata nei parchi affidati alla gestione dell'azienda, con contrattazione integrativa a livello aziendale, sono definiti gli aspetti inerenti l'abitazione e i relativi annessi.

Titolo III

NORME FINALI

Art. 8.

La giunta regionale, previa comunicazione agli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali, si avvale dei funzionari aventi la qualifica di direttori per lo svolgimento di particolari attività scientifiche connesse alla protezione degli ambienti naturali.

Art. 9.

L'attuazione delle piante organiche previste agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge è subordinata al preventivo parere favorevole della giunta regionale, espresso in modo formale.

Sono fatti salvi i pareri già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Sono abrogate le leggi regionali 5 maggio 1980, n. 35, e relativo regolamento, e 31 agosto 1982, n. 29.

La lettera *g*) dell'art. 6 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 28, è soppressa: conseguentemente le lettere *h*), *i*) e *l*) divengono rispettivamente le lettere *g*), *h*) e *i*).

Sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 28.

Restano abrogati gli articoli 9 e 10 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53, gli articoli 9 e 10 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, e l'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 5 aprile 1985

VIGLIONE

REGOLAMENTO PER IL PERSONALE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI

Art. 1.

Il personale in servizio presso i parchi e le riserve naturali regionali opera alle dirette dipendenze degli organismi di gestione di ciascun parco o riserva per adempiere alle finalità previste dalle singole leggi istitutive.

Art. 2.

Il direttore di ogni parco o riserva naturale regionale ha il compito di dirigere, coordinare e sorvegliare tutta l'attività del parco o della riserva naturale, ne risponde direttamente agli organi di gestione, partecipa con voto consultivo alle riunioni degli organi medesimi, cura l'esecuzione delle deliberazioni, esercita ogni altro compito inerente all'attività del personale ed alla gestione del parco o della riserva naturale.

Art. 3.

Il personale in servizio presso i parchi e le riserve naturali regionali è tenuto ad osservare le disposizioni di legge previste per i dipendenti regionali, per quanto non previsto nel presente regolamento, nonché all'adempimento di quanto disposto dagli organi di gestione del parco o riserva naturale presso cui opera.

Le mansioni assegnate a ciascun dipendente devono essere quelle proprie della qualifica attribuita.

Il personale addetto alla vigilanza (guardia-parco), a cui è attribuita la V qualifica, è tenuto a svolgere anche funzioni di manutenzione delle aree a parco o riserva naturale nelle quali svolgono servizio: inoltre, al personale medesimo sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria. Al personale di cui al presente comma è rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che deve essere firmato dal presidente del parco o della riserva naturale.

Il personale di vigilanza è inoltre tenuto all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini ricevuti nel rispetto della gerarchia: e d'obbligo, per tale personale, l'uso dell'uniforme. Al personale che violi gli obblighi di servizio o che comunque venga meno ai propri doveri si applicano le disposizioni vigenti per il personale regionale.

Art. 4.

La copertura dei posti previsti nell'organico di ogni parco o riserva naturale, salvo diversa indicazioni delle leggi istitutive, viene effettuata mediante pubblico concorso da bandirsi secondo le disposizioni legislative vigenti e integrate dalla normativa di seguito riportata.

Il concorso consiste in un accertamento comparato di idoneità attraverso la valutazione di eventuali titoli e prove che possono essere scritte, pratiche ed orali, secondo modalità e procedimenti che sono fissati nei singoli bandi di concorso sulla base di apposito regolamento e, comunque, rapportati alla professionalità richiesta per il posto messo a concorso.

Art. 5.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale dei parchi o delle riserve naturali regionali sono nominate dagli enti di gestione delle aree medesime e sono così costituite:

a) dal presidente del parco o della riserva naturale o da un membro del consiglio da lui delegato con funzione di presidente;

b) da due membri del consiglio, di cui uno di minoranza;

c) da due esperti della materia oggetto d'esame di cui un funzionario della Regione designato dalla giunta regionale;

d) da un rappresentante sindacale designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del parco o della riserva naturale regionale, di qualifica non inferiore a quella messa a concorso.

Nella fase di prima attuazione dei concorsi, per i parchi o riserve naturali regionali ancora sprovvisti di personale, le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dalla giunta regionale.

Le materie oggetto d'esame sono indicate nei singoli bandi di concorso che debbono essere approvati con deliberazione del consiglio del parco o della riserva naturale.

Art. 6.

I requisiti d'accesso dall'esterno nei parchi e nelle riserve naturali regionali sono così stabiliti:

a) per accedere alla III qualifica è necessaria la licenza della scuola dell'obbligo e, se richiesta, qualificazione professionale;

b) per accedere alla IV qualifica è necessaria la licenza della scuola dell'obbligo e, se richiesta, specializzazione professionale;

c) per accedere alla V qualifica (guardiaparco) è richiesto il diploma di istruzione di 2° grado, sana e robusta costituzione, assenza di organiche imperfezioni, attitudine fisica e psichica necessaria a disimpegnare le mansioni inerenti al posto da ricoprire: gli aspiranti devono inoltre possedere i requisiti audiovisivi necessari per conseguire la patente di guida di tipo B, nonché i requisiti per ottenere il decreto di approvazione a guardia giurata. Tra le prove d'esame per accedere al V livello (guardiaparco) devono essere previste la stesura di una relazione su un argomento concernente la fauna, la flora e le caratteristiche ambientali, naturali e paesaggistiche del parco o della riserva naturale da vigilare e una prova pratica;

d) per accedere alla VI qualifica è richiesta la licenza di scuola media superiore o equipollente;

e) per accedere alla VII qualifica è richiesto il diploma di laurea;

f) per accedere all'VIII qualifica è richiesto il diploma di laurea nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale;

g) per accedere alla prima ed alla seconda qualifica dirigenziale è richiesto il diploma di laurea ed un'esperienza di servizio adeguatamente documentata di almeno 5 anni acquisita presso pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o imprese private in qualifica direttiva o dirigenziale corrispondente, per contenuti, alle funzioni proprie della qualifica immediatamente precedente.

Art. 7.

L'articolazione dell'orario di servizio è determinato, in base alle esigenze di funzionamento di ogni singolo ente di gestione dei parchi o delle riserve naturali regionali, con deliberazione del consiglio di ciascun ente.

Art. 8.

Ogni ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali si dota, previa contrattazione interna, di un regolamento del personale: ogni regolamento di cui al presente comma è adottato dai singoli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali con apposita deliberazione e diviene esecutivo dopo approvazione, con deliberazione, della giunta regionale.

Art. 9.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme ed ai regolamenti vigenti per il personale regionale.

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1985, n. **29.**

Modificazioni alla legge regionale approvata dal consiglio regionale in data 28 febbraio 1985 - « Ordinamento e piante organiche del personale degli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 17 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale « Ordinamento e piante organiche degli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali », approvata dal consiglio regionale in data 28 febbraio 1985, sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma dell'art. 1 è così sostituito:

« Al personale dipendente dagli enti che provvedono alla gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale regionale, integrato dal regolamento allegato alla presente legge. »;

al terzo comma dell'art. 1, la parola « precedente » è sostituita dalla parola « presente »;

all'art. 2, dopo le parole « Il personale », sono aggiunte le parole « di ruolo »;

all'art. 6, secondo comma, le parole « del consorzio » sono sostituite dalle parole « di un ente consorziato »;

all'art. 7 il secondo comma è così sostituito:

« Alla 2ª qualifica dirigenziale (direttore) si accede mediante le procedure concorsuali previste per il personale regionale. »;

all'art. 7, terzo comma, dopo le parole « relativi annessi » sono aggiunte le parole « senza oneri finanziari aggiuntivi per l'Azienda »;

all'art. 4, primo comma, del regolamento allegato alla legge, sono abrogate le parole « salvo diversa indicazione delle leggi istitutive ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 5 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1985, n. **30.**

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, modificata ed integrata dalle leggi regionali 18 febbraio 1980, n. 7, 14 aprile 1980, n. 21 e 22 ottobre 1980, n. 74.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 17 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, modificato ed integrato dall'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1980, n. 7, è sostituito dal seguente:

« La Regione, al fine di agevolare la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa, concede agevolazioni finanziarie, per la realizzazione di alloggi da assegnare in locazione, a favore di comuni, di istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, beneficiari dei finanziamenti di cui al primo comma, lettera *b*), degli articoli 1 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi, assegnatarie dei finanziamenti di cui agli articoli 55, lettera *c*) e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9, della legge 27 maggio 1975, n. 166, art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, articoli 1, primo comma, lettera *b*) e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 5-*ter* della legge 25 marzo 1982, n. 94, con le modalità di cui alla legge 10 novembre 1983, n. 637 e fondi disposti dalle compagnie di assicurazione, per interventi di edilizia pubblica residenziale recepiti nel programma regionale di localizzazione, il cui statuto prevede:

a) divieto di cessione in proprietà degli alloggi e obbligo del trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo per le case popolari, in caso di liquidazione o scioglimento della cooperativa stessa;

b) rivalutazione del canone di locazione;

c) pagamento del canone di locazione per tutta la durata della concessione del diritto di superficie.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a concedere, con proprio decreto, sulla base di apposita deliberazione assunta dalla giunta regionale, le integrazioni finanziarie indicate agli articoli 3, 4, 4-*bis*, 5 e 5-*bis* della presente legge ai soggetti di cui al precedente comma ».

Art. 2.

All'art. 3 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, sono soppresse nel secondo comma le parole « dell'ultimo comma » e sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora il rimborso di cui al comma precedente sia effettuato in ritardo, a tale ritardo sarà applicato il tasso di interesse previsto per le operazioni di mutuo agevolato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, maggiorato di 4 punti, in vigore alla data in cui è maturata la scadenza.

Nel caso in cui il suddetto ritardo superi i sessanta giorni il beneficiario è tenuto alla restituzione di tutto il capitale residuo del contributo a suo tempo percepito che dovrà avvenire in unica soluzione e nei trenta giorni successivi al termine di sessanta giorni sopra indicato.

Superato quest'ultimo termine di trenta giorni, il recupero di tali somme avverrà ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, "Testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali".

Se la scadenza del rimborso cade in giorni festivi è ammesso il versamento di quanto dovuto nel primo giorno feriale successivo.

Il tasso d'interesse di cui al terzo comma del presente articolo sarà applicato, nella misura in vigore alla data in cui avviene la rinuncia, alle agevolazioni previste dalla presente legge, per il periodo compreso tra il pagamento del contributo regionale e la sua restituzione che dovrà avvenire in unica soluzione ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 18 febbraio 1980, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Alle cooperative edilizie a proprietà indivisa che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 55, lettera *c*) e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, ovvero art. 5-*ter* della legge 25 marzo 1982, n. 94, con le modalità di cui alla legge 10 novembre 1983, n. 637, possono essere concessi contributi integrativi venticinquennali; possono inoltre essere concessi gli stessi contributi a favore dei soggetti definiti al precedente art. 1 beneficiari dei contributi previsti dagli articoli 1, primo comma, lettera *b*) e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dei fondi disposti dalle compagnie di assicurazione ».

Inoltre, viene abrogato l'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, aggiunto con l'art. 3 della legge regionale 18 febbraio 1980, n. 7, è sostituito dal seguente:

« A favore dei soggetti di cui al precedente art. 1, beneficiari dei finanziamenti disposti dagli articoli 1, primo comma, lettera *b*), e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, può essere concesso un finanziamento integrativo fino alla concorrenza del 100% della spesa riconoscibile sulla base dell'applicazione dei massimali definiti ai sensi della lettera *g*) dell'art. 4 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, maggiorati del 10% per abitazioni di superficie utile inferiore o uguale a mq 70, e del 5% per abitazioni di superficie utile inferiore o uguale a mq 80 ».

Art. 5.

L'art. 5-*bis* della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, aggiunto con l'art. 4 della legge regionale 18 febbraio 1980, n. 7, viene integrato col seguente comma:

« Qualora le cooperative a proprietà indivisa stipulino dei mutui ai sensi dell'art. 5-*ter* della legge 25 marzo 1982, n. 94, con le modalità di cui alla legge 10 novembre 1983, n. 637, sostitutivi di quelli previsti dal primo comma del presente articolo, l'onere a carico della Regione rimane in vigore sullo stesso importo precedentemente mutuato e non potrà superare quello già previsto dal primo comma del presente articolo ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, modificato ed integrato dall'art. 5, della legge regionale 18 febbraio 1980, n. 7, dall'art. 1 della legge regionale 14 aprile 1980, n. 21 e dall'articolo unico della legge regionale 22 ottobre 1980, n. 74, è sostituito dal seguente:

« I mutui integrativi di cui ai precedenti articoli 4-*bis* e 5-*bis* sono garantiti da ipoteca e fruiscono della garanzia integrale della Regione per il rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri accessori ».

Art. 7.

L'art. 8 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, è sostituito dal seguente:

« Le cooperative edilizie a proprietà indivisa che intendono usufruire delle integrazioni finanziarie di cui ai precedenti articoli 4, 4-*bis*, primo comma, e 5, dovranno presentare al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla promessa del finanziamento o dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, formale istanza corredata dalla seguente documentazione:

a) statuto della cooperativa;

b) copia autentica del provvedimento di concessione del finanziamento pubblico ai sensi delle leggi statali citate;

c) programma di intervento dal quale siano rilevabili i dati tecnici ed economici del programma;

d) delibera di concessione del mutuo; per i programmi finanziati ai sensi degli articoli 55, lettera *c*), e 68, lettera *b*), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio di approvazione del progetto esecutivo.

Qualora i fondi statali siano stati attribuiti dalla regione Piemonte non occorrerà allegare alla domanda formale la documentazione di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del presente articolo.

Per i finanziamenti di cui al secondo comma dell'art. 4-*bis* l'istanza dovrà essere corredata da:

a) statuto della cooperativa;

b) programma di intervento dal quale siano rilevabili i dati tecnici ed economici del programma;

c) eventuale altra documentazione richiesta dalla Regione ».

Art. 8.

L'art. 9 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, modificata ed integrata dall'art. 6 della legge regionale 18 febbraio 1980, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Le cooperative edilizie a proprietà indivisa beneficiarie delle integrazioni finanziarie di cui agli articoli 4, 4-*bis*, 5 e 5-*bis* della presente legge, sulla base della rivalutazione degli affitti, sono tenute a versare alla Regione la differenza tra la quota di cui alla successiva lettera *a*) rivalutata così come previsto all'ottavo comma del presente articolo e le rate di ammortamento dei mutui.

Le cooperative edilizie a proprietà indivisa di cui al precedente comma, successivamente al periodo di ammortamento dei mutui, sono tenute a versare alla Regione l'intera quota *a*) rivalutata nei modi stabiliti dall'ottavo comma del presente articolo.

Detti versamenti dovranno avvenire alle date fisse del 30 aprile e del 31 ottobre di ciascun anno, e sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente art. 3.

Qualora entro i due mesi successivi alla scadenza il versamento non risultasse effettuato, saranno sospese le erogazioni dei contributi in conto interessi disposti dagli articoli 4, 4-*bis*, 5 e 5-*bis* della presente legge per lo stesso intervento costruttivo, ripristinabili soltanto il semestre successivo alla regolazione delle pendenze.

Dalle quote da versare alla Regione ai sensi dei commi precedenti, le cooperative a proprietà indivisa possono trattenere, a decorrere dall'ottavo anno successivo a quello in cui ha avuto luogo la stipula della convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il 15% della quota di cui alla lettera *a*) del presente articolo, precedentemente rivalutata, per alimentare un fondo di manutenzione straordinaria gestito dalle cooperative stesse, al quale contribuiscono, ove necessario, con proprie quote.

Qualora la convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sia stata stipulata prima del 30 giugno 1977, la trattenuta del 15% di cui al comma precedente per la costituzione di un fondo per la manutenzione straordinaria decorrerà dal decimo anno dalla stipula della convenzione stessa.

Il canone di locazione degli alloggi è costituito:

a) dalla quota destinata all'ammortamento dei mutui depurata dal contributo statale e regionale;

b) da una quota di spese generali di amministrazione determinata in misura non superiore al 5% della quota prevista alla suddetta lettera *a*) precedentemente rivalutata;

c) da una quota per la manutenzione straordinaria determinata in misura non inferiore al 5% della quota prevista alla succitata lettera *a*) precedentemente rivalutata, destinata ad alimentare il fondo di manutenzione previsto dal quinto comma del presente articolo.

La quota di cui alla precedente lettera *a*), precedentemente rivalutata, dovrà essere aumentata o diminuita all'inizio di ogni biennio in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'ISTAT, verificatosi tra il sesto mese ante scadenza ed il medesimo mese di due anni prima, considerato nella misura massima del 75%, a partire dal sesto anno successivo a quello in cui ha avuto luogo la stipula della convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La sostituzione dei soci assegnatari degli alloggi assistiti dai finanziamenti di cui alla presente legge, potrà avvenire esclusivamente mediante soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica residenziale.

Le cooperative edilizie a proprietà indivisa sono tenute a comunicare all'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, tutte le eventuali sostituzioni di soci assegnatari ».

Art. 9.

La legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, viene integrata con i seguenti articoli:

« Art. 4-*bis*. — Le agevolazioni finanziarie di cui al precedente art. 1 compatibilmente alle disponibilità finanziarie della Regione, possono essere concesse alle cooperative a proprietà indivisa anche per interventi previsti da leggi statali successive all'entrata in vigore della presente legge.

La Regione è inoltre autorizzata a concedere le predette agevolazioni finanziarie, nei limiti mutuabili stabiliti dal terzo comma dell'art. 5 della presente legge, ad integrazione dei fondi comunque reperiti dagli operatori, sempre che i loro programmi siano dichiarati compatibili con le linee programmatiche e territoriali della Regione e fermo restando il limite

massimo di contributo regionale concedibile che comunque non dovrà superare il tasso medio di riferimento, previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, del semestre precedente all'ammissione al finanziamento, diminuito di tre punti, compatibilmente alle disponibilità finanziarie della Regione stessa.

I soggetti destinatari delle agevolazioni finanziarie previste dal precedente comma debbono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di edilizia economica e popolare con la sola eccezione del requisito del reddito che dovrà comunque non essere superiore al reddito massimo previsto dall'art. 20, lettera *a*), della legge n. 457/1978, e successive modifiche.

Le agevolazioni finanziarie di cui al presente articolo sono concesse nella misura occorrente per evitare l'aggravio a carico dei mutuatari per:

a) interessi, diritti, commissioni;

b) eventuale perdita relativa il collocamento delle cartelle;

c) oneri fiscali e vari;

d) spese accessorie e rimborso del capitale,

nella misura prevista dalla legge vigente in materia di equo-canone.

Art. 4-*ter*. — Le restituzioni delle agevolazioni finanziarie da parte delle cooperative a proprietà indivisa, sono effettuate con le modalità di cui agli articoli 3 e 9 della presente legge.

Detti introiti verranno utilizzati per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge e verranno destinati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente previa consultazione con le associazioni regionali delle cooperative di abitazione aderenti alle organizzazioni delle cooperative giuridicamente riconosciute a livello nazionale per la concessione di nuove agevolazioni con priorità a favore degli operatori che hanno versato le somme ai sensi degli articoli 3 e 9 della presente legge.

Art. 5-*ter*. — Ai beneficiari dei contributi integrativi disposti dai precedenti articoli 4, 4-*bis*, 5 e 5-*bis* della presente legge, che estinguono i mutui, oggetto dei contributi stessi, è fatto obbligo di darne tempestiva comunicazione al presidente della giunta regionale al fine di consentire l'emissione dei provvedimenti di sospensione dei benefici stessi.

I sopraddetti beneficiari sono tenuti a presentare alla Regione ricevuta, debitamente quietanzata, emessa dall'istituto di credito, entro trenta giorni dalla quiescenza, per tutti i pagamenti inerenti i mutui assistiti dai contributi della presente legge.

Art. 14-*ter*. — Per la concessione dei contributi integrativi di durata massima venticinquennale di cui al precedente art. 4 per le integrazioni finanziarie a copertura delle operazioni di mutuo disposte dall'art. 55/C della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'art. 5-*ter* della legge 25 marzo 1982, n. 94, è autorizzato per l'anno finanziario 1985 il limite di impegno di lire 30 milioni e per l'anno finanziario 1987 il limite di impegno di lire 390 milioni.

Per la concessione dei contributi integrativi di durata massima venticinquennale di cui al precedente art. 4-*bis*, è autorizzato per l'anno finanziario 1987, il limite di impegno di lire 220 milioni.

All'onere di lire 30 milioni si provvede, per l'anno finanziario 1985, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del cap. 7720 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

All'onere complessivo di lire 610 milioni per l'anno finanziario 1987 si provvede mediante l'aumento di pari importo dello stato di previsione dell'entrata del cap. 2530 del bilancio regionale 1987 relativo agli introiti delle somme versate dalle cooperative a proprietà indivisa ai sensi degli articoli 3 e 9 della presente legge.

Alle annualità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per l'anno finanziario 1987 si farà fronte per l'esercizio finanziario 1988 e successivi con il maggior introito di cui al capitolo 2530 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci medesimi.

Nello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985 sarà istituito il seguente capitolo:

cap. 7725 con la denominazione "Contributi integrativi di durata massima venticinquennale a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa, e loro consorzi per agevolare la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa di cui all'art. 55/C della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e all'art. 5-*ter* della legge 25 marzo 1982, n. 94", con lo stanziamento di lire 30 milioni in termini di competenza e di cassa.

Nello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni finanziari 1986 e successivi, all'annualità derivante dal limite di impegno di cui al cap. 7725 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1985, si farà fronte con lo stanziamento di cui al cap. 7720 degli stati di previsione della spesa dei bilanci medesimi.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987, sarà aggiunto un limite di impegno di lire 390 milioni sul cap. 7725 del bilancio regionale 1987 e sarà istituito il seguente capitolo:

cap. 7727 con la denominazione: "Contributi integrativi di durata massima venticinquennali a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa previsti dall'art. 4-*bis* della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni" con lo stanziamento di lire 220 milioni in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri aggiuntivi derivanti dalla prestazione della garanzia di cui al precedente art. 7, si fa fronte con le disponibilità iscritte al cap. 7670 del bilancio 1985 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari successivi saranno determinati con le leggi di approvazione dei relativi bilanci, nei quali saranno comunque iscritte le annualità derivanti dai limiti di impegno autorizzati a sensi del presente articolo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 10 aprile 1985

VIGLIONE

(3099)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1985, n. 43.
Norme in materia di polizia locale.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 22 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Funzioni di polizia locale

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale attribuite o delegate dalle leggi dello Stato e della Regione ai comuni, alle province e alle comunità montane, ferme restando le funzioni di polizia demandate in via esclusiva ad organi dello Stato e della Regione.

2. Alle funzioni di polizia locale attengono, in particolare, le attività di prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme alla cui vigilanza sono preposti gli enti locali, secondo i rispettivi ordinamenti: la vigilanza sull'osservanza di regolamenti, di ordinanze e di provvedimenti amministrativi; le attività di accertamento a fini anagrafici e tributari; il servizio di vigilanza e scorta relativo alle funzioni ed ai compiti istituzionali degli enti locali; il soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni.

3. Al sindaco, al presidente della provincia ed al presidente della comunità montana competono, in qualità di autorità di polizia locale, le funzioni di indirizzo e di direttiva in materia, nonché di vigilanza sullo svolgimento del servizio.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai dipendenti delle USSL che svolgono funzioni di vigilanza e di ispezione in materia d'igiene pubblica e di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 2.

Coordinamento dell'attività di polizia locale

1. Ove si renda necessario coordinare l'impiego delle forze di polizia dipendenti dagli enti locali di cui al primo comma dell'articolo precedente con le forze di polizia dello Stato ovvero con i corpi o con le organizzazioni della protezione civile, l'autorità di polizia locale, sulla base di opportune intese, impartisce, mediante il comandante del corpo di polizia locale, le direttive del caso ai propri dipendenti; il comandante determina le modalità operative nel rispetto delle direttive impartite dall'autorità suddetta.

Art. 3.

Collaborazione fra gli enti locali

1. Gli enti locali possono esercitare le attività di cui alla presente legge anche in forma consortile o associata; possono inoltre stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea del personale e dei mezzi operativi per il perseguimento di obiettivi comuni.

2. I comuni appartenenti a comunità montane istituite ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e della legge regionale 19 luglio 1982, n. 43, possono affidare alla comunità montana medesima l'esercizio del servizio di polizia locale.

3. Il personale di polizia locale può essere comandato a svolgere le proprie funzioni presso altra amministrazione locale per soddisfare esigenze di natura temporanea; in tal caso opera alle dipendenze dell'autorità locale dell'amministrazione suddetta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali; gli enti interessati, anche mediante apposite convenzioni, possono prevedere rimborsi o compensazioni reciproche.

4. L'utilizzazione temporanea ed i comandi di cui ai precedenti primo e terzo comma sono effettuati nel rispetto degli accordi decentrati, ove esistenti, stipulati in materia tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 4.

Dotazioni organiche dei servizi di polizia locale

1. Gli enti locali, nel definire i propri organici, prevedono specifiche dotazioni organiche per gli addetti ai servizi ed ai corpi di polizia locale, nei limiti posti dalla legislazione vigente o con riferimento ai parametri stabiliti dal consiglio regionale.

2. I parametri e le dotazioni organiche di cui al comma precedente sono stabiliti tenendo presente il numero degli abitanti e le dimensioni del territorio servito, la distribuzione della popolazione sul territorio, l'indice di motorizzazione, l'importanza turistica della località, nonché ogni altro influente elemento relativo alle caratteristiche urbanistiche e socio-economiche della area servita.

Art. 5.

Qualifiche funzionali e figure professionali del personale di polizia locale

1. Per il personale addetto esclusivamente a funzioni di polizia locale sono stabilite, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dei relativi accordi sindacali ivi previsti, specifiche figure professionali, rispettivamente, per agenti, sottufficiali ed ufficiali di polizia locale, articolate eventualmente su diverse qualifiche funzionali in relazione alla dimensione del servizio ed alle esigenze operative dell'ente.

Art. 6.

Requisiti di carattere generale per la partecipazione ai concorsi e per la nomina in ruolo

1. Ai fini della copertura di posti di ufficiale, sottufficiale ed agente di polizia locale i concorsi, nonché i requisiti per la partecipazione agli stessi sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, dai regolamenti degli enti locali, nonché dalle norme della presente legge e dalle disposizioni attuative emanate dal consiglio regionale.

2. La nomina in ruolo è subordinata al possesso di requisiti di idoneità psico-fisica, da accertarsi secondo parametri stabiliti dal consiglio regionale, che definirà altresì le modalità di accertamento mediante visita medica da svolgersi dalla USSL competente per territorio.

Art. 7.

Concorsi per posti d'ufficiale, sottufficiale ed agente

1. Per l'ammissione ai concorsi per posti d'ufficiale è richiesto il diploma di laurea, nonché il possesso di requisiti previsti dall'art. 24, decimo, undicesimo e dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in relazione all'articolazione delle figure professionali su diverse qualifiche funzionali previste dal precedente art. 5.

2. Per l'ammissione ai concorsi per posti di sottufficiale è richiesto il diploma di scuola media superiore ed un periodo di servizio di almeno tre anni quale agente di polizia locale; tale periodo è aumentato a dieci anni per i candidati in possesso di diploma di scuola media inferiore.

3. Fermi restando i requisiti previsti dai commi precedenti, il 50% dei posti messi a concorso è riservato, a norma dell'art. 24, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, al personale in servizio presso l'ente che ha bandito il concorso.

Art. 8.

Nomina in ruolo

1. I vincitori dei concorsi per posti di ufficiale, sottufficiale ed agente sono tenuti a frequentare nel periodo di prova, di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, specifici corsi di formazione di base per gli agenti e di qualificazione professionale per sottufficiali e ufficiali da svolgersi a norma del successivo art. 9.

2. Ai fini della nomina in ruolo, il giudizio di cui al quinto e sesto comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, è espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui al comma precedente.

3. Durante il periodo di prova il personale vincitore del concorso per posti di agente non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente fino alla nomina in ruolo, fatta salva l'attività pratica inerente all'effettuazione dei corsi di cui al precedente primo comma.

Art. 9.

Corsi di preparazione ed aggiornamento professionale

1. L'Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica (IREF) nell'ambito delle proprie competenze definite dall'art. 2 e seguenti della legge regionale 5 settembre 1981, n. 59, progetta ed attua corsi di cui al precedente art. 8, primo comma, tenuto conto dei vigenti accordi di livello regionale inerenti alla formazione dei dipendenti pubblici, stipulati tra le organizzazioni sindacali, la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali, nonché delle precedenti esperienze formative realizzate dagli enti locali per il personale addetto alla polizia locale.

2. L'IREF attua altresì corsi di aggiornamento professionale per gli addetti alla polizia locale.

3. I programmi, le caratteristiche didattiche e le prove finali dei corsi previsti dal precedente art. 8, primo comma, e dai commi precedenti, nonché i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici sono determinati dal consiglio regionale.

4. Gli enti locali possono avvalersi dei corsi di cui ai precedenti primo e secondo comma.

5. Al fine di contribuire all'onere gravante sugli enti locali per la formazione del personale addetto alle funzioni di polizia locale, la regione Lombardia stipula con l'IREF una convenzione annuale o pluriennale per la realizzazione, anche in forma decentrata, di corsi di formazione di base, di qualificazione e di aggiornamento professionale di cui al precedente art. 8 ed al secondo comma del presente articolo.

6. Il volume delle iniziative formative previste nella convenzione è contenuto nei limiti dei finanziamenti annuali approvati con provvedimento deliberativo della giunta regionale, sulla base delle previsioni del bilancio della Regione.

7. Nel determinare il finanziamento delle iniziative, la giunta regionale tiene conto del reale fabbisogno formativo accertato sulla scorta della domanda proveniente dagli enti locali e dalle ricerche dell'IREF.

8. L'attività didattica disciplinata dalla convenzione è prevista in un programma annuale definito dall'IREF, il cui contenuto è comprensivo:

a) dell'analisi dei fabbisogni;

b) della progettazione generale degli interventi;

c) del catalogo degli interventi distribuiti nel corso dell'anno di attività ed eventualmente decentrati in sedi periferiche.

Art. 10.

Disposizioni regionali di attuazione

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 4, primo comma, 6, secondo comma e 9, terzo comma, il consiglio regionale determina:

a) gli indirizzi per individuare della dotazione tecnica dei servizi, inerente, in particolare ai veicoli per il pattugliamento, alla centrale radio operativa ed agli strumenti di rilevazione e accertamento;

b) le caratteristiche generali delle uniformi di servizio e la rappresentazione dei gradi sulle stesse, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelle militari, l'uso dei simboli distintivi e delle insegne, fatte salve le tradizioni locali o particolari esigenze;

c) la statura minima richiesta per la partecipazione ai corsi di cui alla presente legge.

Art. 11.

Consulta regionale per la polizia locale

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, la consulta regionale per la polizia locale.

2. La consulta è nominata dal presidente della giunta regionale con proprio decreto su conforme deliberazione della giunta, ed è composta da:

a) l'assessore preposto ai servizi per gli affari generali della giunta regionale, che la presiede, o dal dirigente del servizio enti locali;

b) sei esperti in materia di polizia locale, di cui tre scelti tra i comandanti di polizia municipale della Lombardia;

c) il presidente dell'IREF o un suo delegato;

d) tre rappresentanti degli enti locali designati, rispettivamente, da ANCI, UPI ed UNCEM;

e) tre rappresentanti sindacali, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La consulta collabora con la giunta regionale ai fini della elaborazione delle iniziative regionali riguardanti la polizia locale, con particolare riferimento alle misure atte a migliorare l'efficienza dei relativi servizi.

Art. 12.

Regolamenti di polizia locale

1. Entro un anno dall'esaurimento degli adempimenti demandati al consiglio regionale dalla presente legge, le province e le comunità montane adottano le disposizioni regolamentari di rispettiva competenza.

2. I comuni adeguano i regolamenti in vigore entro il termine di cui al comma precedente.

3. Decorsi inutilmente i termini suindicati il comitato regionale di controllo e le sue sezioni diffidano gli enti interessati ad adempiere entro i successivi 180 giorni; persistendo l'inerzia, il comitato di controllo e le sezioni nominano ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 8 febbraio 1982, n. 12, un commissario che provvede all'emanazione dei relativi atti.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal precedente art. 9, quinto, sesto e settimo comma, si provvederà con successivo provvedimento legislativo.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 11 si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza le indennità di missione ed i rimborsi spese » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 17 maggio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre* 1984 *e riapprovata nello stesso testo nella seduta del* 25 *marzo* 1985).

(3472)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
- **CHIETI** Libreria MARZOLI Via B. Spaventa, 18
- **L'AQUILA** Libreria VETRONE Piazza del Duomo, 59
- **PESCARA** Libreria COSTANTINI Corso V. Emanuele, 146
- **TERAMO** Libreria BESSO Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
- **MATERA** Libreria MONTEMURRO Via del Corso, 1/3
- **POTENZA** Edicola PAGGI DORA ROSA Via Pretoria

CALABRIA
- **CATANZARO** Libreria G. MAURO Corso Mazzini, 89
- **COSENZA** Libreria DOMUS Via Monte Santo
- **REGGIO CALABRIA** Libreria S. LABATE Via Giudecca

CAMPANIA
- **AVELLINO** Libreria CESA Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO** LE FORCHE CAUDINE Piazza Roma, 4
- **CASERTA** Libreria CROCE Piazza Dante
- **SALERNO** Libreria INTERNAZIONALE Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
- **FERRARA** Libreria TADDEI Corso Giovecca,
- **FORLÌ:** Libreria CAPPELLI Corso della Repubblica, 54 Libreria MODERNA Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA** Libreria LA GOLIARDICA Via Emilia Centro, 210
- **PARMA** Libreria FIACCADORI Via al Duomo
- **PIACENZA** Tip. DEL MAINO Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA** Libreria LAVAGNA Via Cairoli, 1
- **REGGIO EMILIA** Libreria MODERNA Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA
- **GORIZIA** Libreria ANTONINI Via Mazzini, 16
- **PORDENONE** Libreria MINERVA Piazza XX Settembre
- **TRIESTE:** Libreria ITALO SVEVO Corso Italia, 9/F Libreria TERGESTE s.a s. Piazza della Borsa, 15
- **UDINE** Libreria BENEDETTI Via Mercatovecchio, 13 Libreria TARANTOLA Via V. Veneto, 20

LAZIO
- **FROSINONE** Libreria CATALDI Via Minghetti, 4/A
- **LATINA** Libreria LA FORENSE Via dello Statuto, 28/30
- **RIETI** Libreria CENTRALE Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA:** Libreria CAMERA DEPUTATI Via Uffici del Vicario, 17 Libreria DEI CONGRESSI Viale Civiltà del Lavoro, 124 Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma Piazzale Clodio Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA Via Santa Maria Maggiore, 121
- **VITERBO** Libreria BENEDETTI Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
- **IMPERIA** Libreria ORLICH Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA** Libreria DA MASSA CRISTINA Via Luigi Aragona, 49/A
- **SAVONA** Libreria MAUCCI Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
- **BERGAMO** Libreria LORENZELLI Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA** Libreria QUERINIANA Via Trieste, 13
- **COMO** Libreria NANI Via Cairoli, 14
- **CREMONA** Ditta I.C.A. Piazza Gallina, 3
- **MANTOVA** Libreria DI PELLEGRINI Corso Umberto I, 32
- **PAVIA** Libreria TICINUM Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO** Libreria ALESSO Via dei Caimi, 14
- **VARESE** Libreria VERONI Piazza Giovine Italia

MARCHE
- **ANCONA** Libreria FOGOLA Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO:** Libreria MASSIMI Corso V. Emanuele, 23 Libreria PROPERI Corso Mazzini, 188
- **MACERATA:** Libreria MORICHETTA Piazza Annessione, 1 Libreria TOMASSETTI Corso della Repubblica, 11
- **PESARO** Libreria SEMPRUCCI Corso XI Settembre, 6

MOLISE
- **CAMPOBASSO** Libreria DI E.M. Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA** Libreria PATRIARCA Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
- **ALESSANDRIA:** Libreria BERTOLOTTI Corso Roma, 122 Libreria BOFFI Via dei Martiri, 31
- **ASTI** Ditta I.C.A. Via De Rolandis
- **CUNEO:** Casa Editrice ICAP Piazza D. Galimberti, 10 Libreria PASQUALE Via Roma, 64/D
- **NOVARA** GALLERIA DEL LIBRO Corso Garibaldi, 10
- **TORINO** Casa Editrice ICAP Via Monte di Pietà, 20
- **VERCELLI** Ditta I.C.A. Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
- **BARI** Libreria ATHENA Via M. di Montrone, 86
- **BRINDISI** Libreria PIAZZO Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA** Libreria PATIERNO Portici Via Dante, 21
- **LECCE:** Libreria FORENSE Via Monte Pasubio, 19/A Libreria MILELLA Via Palmieri, 30
- **TARANTO** Libreria FUMAROLA Corso Italia, 229

SARDEGNA
- **CAGLIARI** Libreria DESSÌ Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO** Libreria EINAUDI EDITORE Via Veneto, 86
- **ORISTANO** Libreria SANNA GIUSEPPE Via del Ricovero, 70
- **SASSARI** MESSAGGERIE SARDE Piazza Castello, 10

SICILIA
- **AGRIGENTO** Libreria L'AZIENDA Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA** Libreria SCIASCIA Corso Umberto, 111
- **CATANIA:** Libreria ARLIA Via V. Emanuele, 60/62 Libreria GARGIULO Via F. Riso, 56/58 Libreria LA PAGLIA Via Etnea, 393/395
- **ENNA** Libreria BUSCEMI G. B. Piazza V. Emanuele
- **MESSINA** Libreria O.S.P.E. Piazza Cairoli, isol. 221
- **PALERMO:** Libreria FLACCOVIO DARIO Via Ausonia, 70/74 Libreria FLACCOVIO LICAF Piazza Bon Bosco, 3 Libreria FLACCOVIO S.F. Piazza V. E. Orlando 15/16
- **RAGUSA** Libreria DANTE Piazza Libertà
- **SIRACUSA** Libreria CASA DEL LIBRO Via Maestranza, 22
- **TRAPANI** Libreria DE GREGORIO Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA
- **AREZZO** Libreria PELLEGRINI Via Cavour, 42
- **GROSSETO** Libreria SIGNORELLI Corso Carducci, 9
- **LIVORNO** Editore BELFORTE Via Grande, 91
- **LUCCA:** Libreria BARONI Via Fillungo, 43 Libreria Prof.le SESTANTE Via Montanara, 9
- **MASSA CARRARA** Libreria VORTUS Galleria L. Da Vinci, 27
- **PISA** Libreria VALLERINI Via dei Mille, 13
- **PISTOIA** Libreria TURELLI Via Macallè, 37
- **SIENA** Libreria TICCI Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE
- **BOLZANO** Libreria EUROPA Corso Italia, 6
- **TRENTO** Libreria DISERTORI Via Diaz, 11

UMBRIA
- **PERUGIA** Libreria SIMONELLI Corso Vannucci, 82
- **TERNI** Libreria ALTEROCCA Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
- **AOSTA** Libreria MINERVA Via dei Tillier, 34

VENETO
- **BELLUNO** Libreria BENETTA Piazza dei Martiri, 37
- **PADOVA** Libreria ALL'ACCADEMIA Via Cavour, 17
- **ROVIGO** Libreria PAVANELLO Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO** Libreria CANOVA Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA** Libreria GOLDONI Calle Goldoni 4511
- **VERONA:** Libreria GHELFI & BARBATO Via Mazzini, 21 Libreria GIURIDICA Via della Costa, 5
- **VICENZA** Libreria GALLA Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA
- **CROTONE (Catanzaro)** Ag. Distr. Giornali LORENZANO G. Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA
- **ANGRI (Salerno)** Libreria AMATO ANTONIO Via dei Goti, 4
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)** Libreria RONDINELLA Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)** Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)** Libreria CRISCUOLO Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
- **PAGANI (Salerno)** Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA
- **RIMINI (Forlì)** Libreria CAIMI DUE Via XXII Giugno, 3

LAZIO
- **SORA (Frosinone)** Libreria DI MICCO UMBERTO Via E. Zincone, 28

MARCHE
- **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)** Libreria ALBERTINI Via Risorgimento, 33

PIEMONTE
- **ALBA (Cuneo)** Casa Editrice ICAP Via V. Emanuele, 19
- **BIELLA (Vercelli)** Libreria GIOVANNACCI Via Italia, 6

SARDEGNA
- **ALGHERO (Sassari)** Libreria LOBRANO Via Sassari

UMBRIA
- **FOLIGNO (Perugia)** Nuova Libreria LUNA Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221